

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
FACOLTÀ DI SCIENZE STATISTICHE



CORSO DI LAUREA IN STATISTICA, ECONOMIA E FINANZA

TESI DI LAUREA

**“LE SOFFERENZE:
SEGNALAZIONI E STATISTICHE”**

Relatore:
Ch. mo Prof. FRANCESCO NACCARATO

Laureanda:
LARA MARCON
573609

Anno accademico 2009/2010

INDICE

Introduzione	
I.	Banca d'Italia
1.1	Le principali funzioni della Banca d'Italia.....pag. 5
1.1.1	La funzione monetaria pag. 5
1.1.2	La funzione valutariapag. 7
1.1.3	La funzione di vigilanzapag. 9
1.2	Vigilanza Bancaria
1.2.1	La vigilanza sulle banchepag. 10
1.2.2	Le segnalazioni periodiche, i bilanci e altre informazioni.....pag. 12
1.3	Basilea 2
1.3.1	I principi cardine di Basilea 2.....pag. 16
1.3.1.1	Primo pilastro: requisiti minimi obbligatori.....pag. 17
1.3.1.2	Secondo pilastro: controllo prudenziale degli organi di vigilanza.....pag. 21
1.3.1.3	Terzo pilastro: disciplina di mercato.....pag. 24
1.3.2	Il regolamento di Basilea 2, gli impatti sulle banche e modalità adattamento.....pag. 26
II.	La Centrale dei Rischi
2.1	La Centrale dei Rischi.....pag. 29
2.1.1	Regole di funzionamento.....pag. 29
2.1.2	Gestione e natura riservata dei dati.....pag. 34
2.1.3	Classificazione dei Rischi.....pag. 39
2.1.4	Variabili di classificazione e classi di dati.....pag. 45
2.2	Classificazione delle sofferenze.....pag. 51
2.3	Regole per la segnalazione della sofferenza.....pag. 54
2.3.1	Limiti di discrezionalità per gli intermediari.....pag. 58
2.3.2	Segnalazione a sofferenza con finalità “ritorsive”..... pag. 59
III.	Statistiche sulle sofferenze
3.1	Il Bollettino Statistico.....pag. 61
3.2	Stime e relazioni tra numero di affidati e sofferenze.....pag. 62
Conclusioni	
Bibliografia	

INTRODUZIONE

Questa tesi tratta il tema delle sofferenze bancarie sviluppandole attraverso una descrizione della Banca d'Italia e soprattutto della Centrale dei rischi, analizzando i dati che la prima fornisce riguardante questo tema.

Lo scopo di questa tesi è quello di studiare la struttura organizzativa della Banca d'Italia, le sofferenze e le caratteristiche della Centrale dei Rischi.

In particolare vengono trattate le sofferenze non solo dal punto di vista concettuale, ma anche dal punto di vista statistico con lo scopo di dare un significato interpretativo campionando i dati, in modo da evidenziare i possibili utilizzi in termini di analisi e previsione.

Nello specifico, il presente lavoro è stato diviso in tre capitoli.

Nel capitolo uno, inizialmente, vengono affrontate a livello introduttivo le principali caratteristiche della Banca d'Italia. Successivamente, in maniera più approfondita vengono descritte le principali funzioni della Banca d'Italia, in particolar modo la funzione monetaria, valutaria e di vigilanza che più interessano l'argomento affrontato. L'ultima funzione elencata viene affrontata in maniera esaustiva nel secondo paragrafo del capitolo, dove vengono discusse le funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, l'impatto di questa sulle banche e infine le segnalazioni periodiche, i bilanci e le informazioni disponibili a riguardo. Sul tema della vigilanza è trattato quindi l'importante tema di Basilea 2. Dopo un breve excursus sugli argomenti fondamentali di Basilea 2 sono stati presentati e descritti in maniera approfondita i tre pilastri: requisiti minimi obbligatori, trattando il calcolo del coefficiente patrimoniale, il rischio di credito e i metodi per la misurazione di questo. Il controllo prudenziale degli organi di vigilanza, descrivendo il processo di controllo prudenziale e i suoi principi cardine. Infine la disciplina di mercato, affrontando l'importanza di un'informativa adeguata e le informazioni che possono essere rese disponibili e quali no perchè utili alla concorrenza nell'ottica del valore di investimento. In ultima analisi si parla degli impatti che Basilea 2 ha provocato alle banche e alla modalità di adattamento di queste ultime.

Come anticipato sopra, il capitolo due è interamente occupato dal tema della Centrale dei Rischi. Da una prima descrizione generale sulla formazione, sugli scopi e obiettivi

principali e sugli intermediari partecipanti si parla poi delle regole di funzionamento, della gestione dei dati e della loro riservatezza. Successivamente è stato esaminato il paragrafo riguardante la classificazione dei rischi, attraverso una descrizione sulle caratteristiche dei rischi, le variabili di classificazione e le classi di dati.

Successivamente si è parlato delle sofferenze; da una prima definizione sono stati poi esposti i possibili elementi da individuare per identificare uno stato di insolvenza. Infine lo spazio è stato dedicato alle sofferenze rettifiche.

L'ultimo argomento trattato nel secondo capitolo è quello delle regole per la segnalazione a sofferenza, quando gli intermediari sono tenuti a segnalare un cliente, le rilevazioni che sono tenuti a fare e i tempi da rispettare per l'invio delle informazioni alla Centrale dei Rischi. Un altro tema è stato quello dei limiti di discrezionalità per gli intermediari; e per concludere le segnalazioni a sofferenza con finalità "ritorsive" e le conseguenze che queste comportano per un cliente.

Il terzo capitolo approfondisce le statistiche sulle sofferenze; da una prima descrizione del Bollettino e dei dati che in esso sono contenuti si passa ad un'analisi statistica dei dati sulle sofferenze al fine di prevederle, se possibile. L'analisi si concentra su un'analisi descrittiva dei dati per individuare le variabili di interesse per poi passare ad un'analisi esplorativa.

Per affrontare questi temi l'ausilio principale è stata la Banca d'Italia e soprattutto le informazioni che sono state rese disponibili sul specifico sito, le normative e gli aggiornamenti che vengono costantemente pubblicati.

I. BANCA D'ITALIA

La Banca d'Italia è la banca centrale della Repubblica Italiana. Dal 1998 è parte integrante del sistema europeo di banche centrali (SEBC) e dell' Eurosystem.

È un istituto di diritto pubblico come stabilito dalla legge bancaria del 1936, ribadita anche da una sentenza della Corte Suprema di Cassazione. Le quote di partecipazione al suo capitale sono per il 94,33% di proprietà di banche private e assicurazioni, per il 5,67% di enti pubblici (INPS e INAIL).

Nell' esercizio delle proprie attribuzioni la Banca opera con autonomia e indipendenza, nel rispetto del principio di trasparenza, secondo le disposizioni della normativa comunitaria e nazionale.

1.1 LE PRINCIPALI FUNZIONI DELLA BANCA D'ITALIA

Le principali funzioni della Banca d'Italia sono dirette ad assicurare la stabilità monetaria e la stabilità finanziaria, requisiti indispensabili per un duraturo sviluppo dell'economia.

1.1.1 LA FUNZIONE MONETARIA

La stabilità dei prezzi, in base ai dettami del Trattato CE (art. 105), è l'obiettivo preminente assegnato all' Eurosystem, costituito dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali degli Stati membri che hanno adottato l'euro. Tale obiettivo viene perseguito tramite la politica monetaria unica.¹

La Banca d'Italia concorre a formulare la politica monetaria per l'area dell'euro attraverso la partecipazione del Governatore al Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE).

In virtù dei principi di decentramento operativo e sussidiarietà stabiliti a livello europeo, la Banca d'Italia partecipa all'attuazione della politica monetaria.

La funzione monetaria è un ruolo esclusivo svolto dalle banche. Consiste nella possibilità di utilizzare i loro debiti come moneta. Questo non è possibile per nessuna società, mentre lo è per le banche; infatti detenendo un deposito si può utilizzare direttamente il denaro che vi è versato, senza dover essere obbligati a prelevare e poi utilizzare i soldi.

¹ Banca d'Italia, www.bancaditalia.it/bancaditalia/funzgov/funzioni/plo_mon

Questo dà la possibilità alla banca di declinare il suo debito in vari mezzi di pagamento : carte di credito, assegni, ecc. Questa è quella che viene chiamata funzione qualitativa. Una seconda conseguenza è che la banca può modulare la quantità di moneta nel sistema. L'unione di queste due cose consente di non considerare il rischio societario in una transazione: colui che fornisce la prestazione al momento del pagamento ha come rischio solo l'insolvenza del cliente, mentre la solvibilità della banca è data per scontata.

Il sistema bancario è il cardine del sistema dei pagamenti sia interni sia internazionali. Tali pagamenti vengono compiuti solo in minima parte con la moneta legale mentre la loro quota maggiore è effettuata con moneta bancaria di tipo cartolare (assegni) oppure di tipo elettronico (trasferimenti di fondi mediante reti di telecomunicazioni). La funzione creditizia e la funzione monetaria sono strettamente indipendenti. Infatti le banche conferiscono ai depositi raccolti una pronunciata attitudine a fungere da moneta con la concessione dei prestiti e quindi accrescono la moneta virtuale a disposizione del mercato. Per assicurare la stabilità monetaria il Consiglio direttivo della BCE ha precisato che si propone un aumento sui dodici mesi dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo per l'area dell'euro inferiore al 2 per cento ma su livelli prossimi a tale valore.

L' Eurosystema persegue la stabilità dei prezzi su un orizzonte di medio periodo mediante la manovra dei tassi d'interesse a brevissimo termine sul mercato monetario; per mantenerli al livello ritenuto appropriato, il Consiglio si avvale di diversi strumenti, tra cui le decisioni sui tassi ufficiali e la regolazione della quantità di riserve sul mercato interbancario, effettuata attraverso le operazioni di mercato aperto.

Le decisioni del Consiglio riguardo ai tassi d'interesse ufficiali determinano le condizioni del finanziamento delle istituzioni creditizie. Attraverso un complesso processo noto come "meccanismo di trasmissione della politica monetaria", queste decisioni si ripercuotono, in vario grado, sui rendimenti degli altri mercati (ad esempio i tassi sui depositi e sui prestiti praticati dalle banche) e sulle decisioni di risparmio, di spesa e di investimento delle famiglie e delle imprese, fino a riflettersi sull'economia in generale e sul livello dei prezzi in particolare.

L'attuazione della politica monetaria si fonda sul principio di sussidiarietà, in base al quale le operazioni dell' Eurosystema sono di norma condotte dalle banche centrali nazionali nei rispettivi paesi.

1.1.2 LA FUNZIONE VALUTARIA

Tra i compiti e le funzioni affidati alla Banca d'Italia nel quadro istituzionale europeo sono compresi gli interventi sul mercato dei cambi e la gestione delle riserve valutarie.

Cambi.²

Coerentemente con le norme che disciplinano l'Eurosistema, la Banca d'Italia contribuisce agli interventi sul mercato dei cambi.

La Banca d'Italia partecipa quotidianamente alla teleconferenza con le principali banche centrali al fine di stabilire i cambi indicativi di riferimento dell'euro nei confronti di 35 valute; sulla base di tali quotazioni la BCE calcola il tasso di cambio effettivo dell'euro. Inoltre, la Banca prende parte agli incontri nei quali le banche centrali aderenti ai nuovi Accordi europei di cambio riferiscono sulla loro attività in cambi.

Riserve ufficiali.

L'ordinamento assegna la proprietà delle riserve ufficiali del Paese alla Banca d'Italia; in base all'art. 105.2 del Trattato CE, esse costituiscono parte integrante delle riserve dell'Eurosistema, congiuntamente alle riserve di proprietà della BCE.

Le riserve ufficiali nazionali rivestono una fondamentale importanza sia per la Banca sia per l'Eurosistema. In primo luogo, la BCE può richiedere alle singole banche centrali conferimenti di riserve al ricorrere di particolari esigenze. In secondo luogo, le riserve nazionali consentono di effettuare il servizio del debito in valuta della Repubblica evitando possibili effetti distorsivi sui mercati, nonché di adempiere a impegni nei confronti di organismi internazionali, come il Fondo monetario internazionale. Infine, essendo le riserve ufficiali delle singole banche nazionali parte integrante di quelle dell'Eurosistema, il loro livello complessivo e la loro corretta gestione contribuiscono alla salvaguardia della credibilità del Sistema europeo di banche centrali.

La Banca gestisce le riserve investendole direttamente sui mercati internazionali; amministra, al pari delle altre banche centrali dell'Eurosistema e sulla base di criteri e obiettivi stabiliti dal Consiglio direttivo della BCE, una quota delle riserve conferite alla Banca centrale europea sin dall'avvio dell'Unione monetaria.

2 Banca d'Italia, www.bancaditalia.it/bancaditalia/funzgov/funzioni/cambi_ru

Operazioni in cambi.

Nell'ambito dell' Eurosystem, la Banca d'Italia può essere chiamata ad effettuare, insieme con le altre Banche centrali nazionali e con la Banca Centrale Europea, interventi sul mercato.

Operazioni in cambi possono essere effettuate anche per modificare la composizione delle riserve in valuta dell'Istituto, al fine di raggiungere un equilibrio tra rischio e rendimento ritenuto ottimale. In relazione al servizio finanziario svolto per il debito in valuta della Repubblica, la Banca d'Italia può essere chiamata a negoziare valuta con controparti di mercato allo scopo di bilanciare gli esborsi e gli introiti, evitando variazioni indesiderate dell'ammontare e della composizione delle riserve valutarie.

La Banca effettua un'analisi giornaliera dell'andamento delle principali valute sulla base delle informazioni fornite dai principali news provider, nonché dagli operatori di mercato. Essa partecipa quotidianamente alla teleconferenza fra le principali Banche centrali al fine di stabilire i cambi indicativi di riferimento dell'euro nei confronti di 34 fra le valute più importanti; sulla base di tali quotazioni la BCE calcola il tasso di cambio effettivo dell'euro. La Banca d'Italia è tenuta, in base alla normativa vigente, a divulgare al mercato le quotazioni rilevate e a comunicarle al Ministero dell'Economia e delle Finanze che ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Riserve nazionali.

La Banca d'Italia gestisce le riserve nazionali in valuta e in oro.

L'importanza delle riserve ufficiali nazionali è riconducibile in primo luogo alla possibilità che la BCE richieda, al verificarsi di determinate condizioni, il conferimento di ulteriori riserve. Inoltre, le riserve nazionali consentono alla Banca d'Italia sia di espletare il servizio del debito in valuta del Tesoro (evitando così eventuali effetti distorsivi sul mercato) sia di adempiere agli impegni nei confronti di organismi finanziari internazionali, come il Fondo Monetario Internazionale. Da ultimo, quale parte integrante delle riserve dell' Eurosystem, le riserve nazionali contribuiscono a sostenere e ad alimentare la credibilità del Sistema europeo di banche centrali. L'attività di gestione delle riserve ufficiali nazionali è sottoposta - alla stregua dell'attività di investimento del portafoglio in euro - al divieto di finanziamento monetario previsto dall' art. 101 del Trattato. Sono vietati, pertanto, gli

investimenti sul mercato primario in titoli emessi da stati membri e da istituzioni dell'area dell'euro; gli stessi investimenti effettuati sul mercato secondario sono sottoposti a soglie di monitoraggio.

1.1.3 FUNZIONE DI VIGILANZA

Come Autorità di Vigilanza, la Banca d'Italia svolge le funzioni dirette al mantenimento della stabilità finanziaria in base ai poteri e alle responsabilità di controllo sui singoli intermediari e sul sistema finanziario complessivo che le derivano dall'ordinamento nazionale.

La Banca d'Italia esercita, in armonia con le disposizioni comunitarie, i poteri di vigilanza nei confronti delle banche, dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario, all'osservanza della normativa in materia creditizia e finanziaria.

L'Istituto dispone di autonoma capacità normativa, esercita i controlli sugli intermediari, svolge compiti di tutela della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni bancarie e finanziarie e promuove comportamenti da parte degli intermediari improntati, oltre che al rispetto formale degli obblighi di legge, anche al miglioramento su un piano sostanziale dei rapporti con la clientela.

I poteri di controllo sono esercitati nel rispetto della natura imprenditoriale dei soggetti vigilati, i quali determinano in autonomia strategie, modelli organizzativi e politiche di investimento nell'ambito di un sistema di regole generali di natura prudenziale.

Principale parametro di riferimento della regolamentazione prudenziale per la stabilità degli intermediari è il patrimonio: la disponibilità di mezzi propri adeguati rispetto ai rischi assunti accresce la capacità dell'impresa di assorbire perdite impreviste. Di grande rilievo è anche la qualità degli assetti organizzativi dei soggetti vigilati.

L'azione di controllo nei confronti delle banche e degli altri intermediari viene svolta attraverso analisi e interventi finalizzati a individuare tempestivamente segnali di potenziale anomalia nei loro assetti tecnico-organizzativi e a sollecitarne la rimozione mediante appropriate misure correttive. L'azione si articola in controlli di tipo documentale – basati sulla raccolta, l'elaborazione e l'analisi sistematica di un complesso di informazioni di natura statistico-contabile e amministrativa – e controlli ispettivi presso gli intermediari, diretti a verificare qualità e correttezza dei dati trasmessi e ad approfondire la conoscenza di

aspetti organizzativi e gestionali.

La Banca d'Italia è impegnata inoltre nella prevenzione dei comportamenti illeciti nel settore finanziario, del riciclaggio e dell'usura; al fine di salvaguardare l'integrità del sistema emana istruzioni agli intermediari, adottando, ove del caso, provvedimenti sanzionatori. Collabora con l'Autorità Giudiziaria e gli altri organi inquirenti nel contrasto della criminalità economica.

1.2 VIGILANZA BANCARIA

1.2.1 LA VIGILANZA SULLE BANCHE

La Banca d'Italia vigila sulle banche, sulle società di gestione del risparmio, sulle società d'investimento a capitale variabile, sulle società d'intermediazione mobiliare, sugli Istituti di moneta elettronica e sugli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario, all'osservanza della normativa in materia creditizia e finanziaria.³

La Banca d'Italia svolge anche compiti di tutela della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni bancarie e finanziarie con l'obiettivo di favorire anche il miglioramento, su un piano sostanziale, dei rapporti con la clientela.

A tal fine emana la normativa secondaria che disciplina lo svolgimento dell'attività degli intermediari ed esercita un'azione di controllo sul loro operato per individuare ed eliminare tempestivamente possibili situazioni di debolezza.

I controlli di vigilanza si basano sulla raccolta e sull'esame di documenti e di dati statistici e contabili che i soggetti vigilati inviano alla Banca d'Italia e sulle ispezioni, che consistono in verifiche condotte da dipendenti della Banca d'Italia presso le banche e presso gli altri intermediari finanziari.

I poteri e gli interventi di controllo della Banca d'Italia, finalizzati a verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti per l'iscrizione, oltre che la conformità alla normativa di settore, sono differenziati per soggetto e, comunque, meno estesi rispetto a quelli previsti per gli intermediari sottoposti a vigilanza prudenziale.

³ Banca d'Italia, Circolare n. 229 del 21 aprile 1999, Istruzioni di vigilanza per le banche, 13° aggiornamento del 10 aprile 2007, capitolo 1

Bollettino di vigilanza.

Il Bollettino di Vigilanza contiene atti delle autorità creditizie (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, Ministro dell'economia e delle finanze e Banca d'Italia) o comunque di rilievo per la Vigilanza. Gli atti possono essere a carattere generale, se interessano una pluralità di soggetti, oppure a carattere particolare, se riguardano specifici operatori.

La diffusione degli atti mediante il Bollettino avviene esclusivamente per via elettronica. Per migliorare la tempestività dell'informazione, l'alimentazione di ciascuna sezione è continua: ciascun atto è pubblicato non appena completato il proprio specifico iter procedurale, di regola nel numero del Bollettino del mese in cui è stato adottato. Ad esempio, la pubblicazione dei provvedimenti normativi è tendenzialmente immediata; per le sanzioni amministrative essa avviene non appena ricevuta conferma dell'avvenuta notifica agli interessati; per le variazioni degli albi occorre attendere tempi più lunghi dovuti alle verifiche sulla correttezza e l'aggiornamento delle informazioni, processo che coinvolge anche la rete periferica della Banca d'Italia.

Principi generali della regolamentazione.

L'ordinamento affida alla Banca d'Italia la funzione di vigilanza sul sistema bancario. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio ed emana con delibere — nei casi previsti dalla legge — direttive di carattere generale.

La Banca d'Italia adempie alla funzione di regolamentazione del settore bancario attraverso la formulazione di proposte al CICR, la predisposizione di regolamenti e di istruzioni. Con l'emanazione di provvedimenti di carattere particolare e con altri atti amministrativi viene svolta la concreta attività di controllo nei confronti dei singoli operatori. Periodiche visite ispettive completano l'attività di supervisione. I principi ispiratori e i contenuti dell'attività di supervisione, determinati dalla legislazione bancaria, sono progressivamente mutati in direzione di una convergenza tra sistemi di vigilanza indotta dall'integrazione europea e, più in generale, dalla globalizzazione dei mercati.

Questo modello di regolamentazione attribuisce quindi rilevanza all'analisi della situazione tecnica dei soggetti vigilati, volta a valutare l'adeguatezza patrimoniale e organizzativa delle singole banche e dei gruppi a fronte dei rischi assunti e a verificare gli altri aspetti

rilevanti della gestione aziendale. L'esercizio del controllo implica una collaborazione costante tra autorità e operatori, con lo scopo di individuare possibili sviluppi problematici ed eventuali carenze della gestione. L'individuazione di problemi tecnici degli intermediari e il mancato rispetto delle regole prudenziali determinano interventi della Vigilanza. Con questo termine si intendono le diverse azioni volte a sollecitare l'impegno dei responsabili dei soggetti vigilati a risanare le gestioni aziendali problematiche, a prevenire i deterioramenti tecnici, a garantire il rispetto della normativa bancaria. L'intensità degli interventi dipende dalla gravità delle anomalie o delle irregolarità rilevate e dalla capacità dimostrata dagli esponenti aziendali nell'impostare e attuare le azioni di risanamento.

L'attività di supervisione si fonda anche sugli accertamenti ispettivi, che consentono di integrare, con gli elementi conoscitivi acquisiti in loco, la valutazione sulla qualità degli attivi e i profili tecnici della gestione aziendale nonché di verificare l'affidabilità complessiva dell'organizzazione e dei controlli interni della banca. Le risultanze vengono rappresentate in un documento i cui contenuti assumono rilievo fondamentale ai fini della successiva azione di vigilanza, specie in presenza di situazioni che richiedano l'adozione di misure di rigore quali la sottoposizione dell'azienda alla gestione straordinaria o alla liquidazione coatta amministrativa.

1.2.2 LE SEGNALAZIONI PERIODICHE, I BILANCI E ALTRE INFORMAZIONI

La circolare n.273 del 5 gennaio 2009, ai sensi dell'art. 106, comma 6, del TUB ha introdotto l'obbligo per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui allo stesso art. 106, comma 1, di trasmettere segnalazioni periodiche alla Banca d'Italia, basate sui dati di bilancio e su alcune informazioni integrative. Per gli intermediari diversi dalle società per la cartolarizzazione le rilevazioni hanno periodicità semestrale, ad eccezione di quelle relative alla sezione "conto economico" da trasmettere annualmente con riferimento alla chiusura del bilancio. Il mancato invio di due segnalazioni periodiche consecutive potrà rilevare quale presupposto della proposta di cancellazione dell'intermediario dall'elenco generale ai sensi dell'art.111, comma 1, lettera c), TUB.

Termini per le segnalazioni:

- termine di invio della segnalazione annuale è il 15 aprile (ovvero il 15° giorno del quarto mese successivo alla data di riferimento per le società che chiudono l'esercizio in data diversa dal 31 dicembre).
- termine di invio della segnalazione semestrale è il 25 luglio (ovvero il 25° giorno del mese

successivo alla data di riferimento per le società che chiudono l'esercizio in data diversa dal 31 dicembre).

Gli intermediari finanziari devono comunicare alla Banca d'Italia le modifiche che riguardano:

- a) la denominazione sociale, la sede legale e amministrativa (ove diversa da quella legale);
- b) l'oggetto sociale;
- c) le attività esercitate;
- d) il capitale sociale;
- e) il legale rappresentante;
- f) il codice fiscale;
- g) la forma giuridica.

Qualora a seguito della modifica dell'oggetto sociale, sussistano i presupposti per una diversa rubricazione nell'ambito dell'elenco generale o delle sue sezioni, il soggetto interessato inoltra alla Banca d'Italia una nuova istanza di iscrizione secondo le modalità previste dal Titolo II del Provvedimento BI 14 maggio 2009, indicando nell'apposito riquadro del modulo di iscrizione la precedente collocazione nell'elenco.

In caso di perdite che possano comportare una riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo richiesto per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco generale, l'intermediario finanziario deve comunicare, senza indugio, il fatto alla Banca d'Italia indicando le iniziative che intende assumere al riguardo.

Obbligo di comunicazione sugli esponenti aziendali e d'informazione dei soci.

Gli intermediari finanziari comunicano alla Banca d'Italia ogni modifica della composizione degli organi sociali nonché la sostituzione del direttore generale o di coloro che ricoprono cariche con funzioni equivalenti a quella di direttore generale.⁴ A tal fine, entro trenta giorni dalla data di accettazione della nomina da parte degli interessati (ovvero, per i dirigenti, da quella di conferimento delle relative funzioni) o di cessazione dalla carica, gli intermediari inviano alla Banca d'Italia il modulo mod. BI/AR-1, (art.11 Provvedimento BI del 14 maggio 2009). Si rammenta che l'inosservanza delle richiamate disposizioni è sanzionata dagli artt. 141 e 144 TUB.

In caso di sostituzione di organi aziendali, entro 30 gg. dalla verifica dei requisiti effettuata

⁴ Banca d'Italia, Circolare n. 217 del 5 agosto 1996, Vigilanza creditizia e finanziaria, 8° aggiornamento del 16 dicembre 2009, sezione IV

ai sensi dell'art.7 del Provvedimento Banca d'Italia del 14 maggio 2009, deve essere trasmessa alla Banca d'Italia una copia del verbale della riunione nel corso della quale è stata effettuata la verifica medesima.

Nel caso in cui l'organo competente verifichi la mancanza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, entro 30 giorni dalla verifica deve dichiarare la decadenza o sospensione dell'interessato dall'incarico dandone immediata comunicazione alla Banca d'Italia.

Obblighi di informazione nei confronti dei soci significativi.

Gli intermediari iscritti sono tenuti ad informare i propri soci "significativi" circa l'obbligo di comunicare alla Banca d'Italia - Servizio Supervisione Intermediari Specializzati, tramite Mod. 19/D, il possesso della loro partecipazione al capitale dell'intermediario (cfr. art. 110 TUB, art. 9 del Provvedimento BI 14 maggio 2009 e Provvedimento BI 31 dicembre 1993 pubblicato in G.U. 21.1.94 S.G. n. 16). La segnalazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla notifica dell'avvenuta iscrizione dell'intermediario finanziario o dall'acquisto della quota di partecipazione. Le sanzioni per gli inadempienti sono previste dagli artt. 110 e 140 TUB.

Obblighi di comunicazione per le società che rilasciano garanzie.

Particolari obblighi sono richiesti agli intermediari finanziari che svolgono l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie:

- I requisiti di patrimonializzazione richiesti per le società che esercitano detta attività devono essere mantenuti in via continuativa per tutto il periodo di attività dell'intermediario finanziario. In caso di riduzione dei requisiti patrimoniali al di sotto dei limiti fissati dal primo comma, l'intermediario è tenuto a reintegrarli entro 30 giorni.
- Gli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale non possono avere per oggetto sociale esclusivo o svolgere in via prevalente o rilevante l'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico.
- Qualora si verifichi l'esercizio in via prevalente o rilevante dell'attività di rilascio di garanzie, l'intermediario finanziario è tenuto a darne pronta comunicazione alla Banca d'Italia; deve, altresì, ricondurre l'attività nei limiti consentiti entro 60 giorni, dandone

pronta comunicazione alla Banca d'Italia e, nel frattempo, non può rilasciare nuove garanzie.

Gli intermediari finanziari che esercitano l'attività di rilascio di garanzie, pertanto, devono:

- a) inviare alla Banca d'Italia il bilancio annuale, completo dei relativi allegati, entro trenta giorni dalla sua approvazione;
- b) assolvere l'obbligo di trasmissione della situazione dei conti semestrale mediante l'invio delle segnalazioni periodiche previste dalla Circolare BI n.273 del 5 gennaio 2009;
- c) comunicare alla Banca d'Italia di avere accertato l'esercizio in via prevalente o rilevante dell'attività di rilascio di garanzie entro sette giorni dall'accertamento medesimo. Nella comunicazione devono essere indicate le iniziative intraprese per ricondurre l'attività nei limiti consentiti e allegate le deliberazioni assunte a tal fine dall'organo amministrativo, verificate dall'organo di controllo;
- d) comunicare entro sette giorni alla Banca d'Italia l'avvenuta riconduzione nei limiti consentiti dell'attività esercitata in via prevalente o rilevante (l'attività di rilascio di garanzie deve essere ricondotta nei limiti consentiti entro 60 giorni dall'accertamento della stessa in via prevalente o rilevante);
- e) qualora l'intermediario finanziario, riscontrata la prevalenza o la rilevanza dell'attività di rilascio di garanzie, intenda iscriversi nell'elenco speciale ne da comunicazione alla Banca d'Italia entro 7 giorni dall'accertamento e presenta istanza di iscrizione entro i successivi 60 gg.

Obblighi in materia di usura.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3 della Legge 7 marzo 1996, n. 108 (G.U. Del 9 marzo 1996, S.G. n. 58) e dall'art. 3, comma 1 del D.M. 25 settembre 1997 (G.U. Del 30 settembre 1997, S.G. n. 228), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco ex art. 106 sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella contenente la rilevazione dei tassi d'interesse effettivi globali medi pubblicata trimestralmente sulla G.U. ai sensi dell'art. 2, comma 4 della citata Legge 108/96.

Obblighi in materia di antiriciclaggio.

Agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale si applicano gli obblighi antiriciclaggio di tenuta dell'archivio unico informatico, di identificazione della clientela, di registrazione delle operazioni e di segnalazione delle operazioni sospette.

1.3 BASILEA 2

1.3.1 I PRINCIPI CARDINE DI BASILEA 2

Nel giugno del 2004 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato il nuovo Accordo sul capitale delle banche (Basilea 2). La disciplina ha sostituito la regolamentazione vigente — basata sul precedente Accordo del 1988 — ed è entrata in vigore il 1° gennaio del 2007; per le banche che hanno adottato i metodi più avanzati di calcolo dei rischi di credito e operativi l'entrata in vigore era prevista per il 1° gennaio del 2008, al fine di consentire agli intermediari di prepararsi adeguatamente al nuovo scenario. Il quadro regolamentare è stato successivamente completato (luglio 2005) con l'introduzione di norme specifiche in materia di portafoglio di negoziazione (*trading book*). La portata fortemente innovativa e l'elevato grado di articolazione della nuova disciplina nonché l'intensità del dibattito che si è sviluppato durante i lavori tra regolatori, industria e accademici hanno indotto il Comitato ad instaurare sin dalle prime fasi un intenso dialogo con gli operatori, rendendo note diverse bozze della disciplina ai fini di consultazione e prestando particolare attenzione al possibile impatto delle nuove regole sull'operatività degli intermediari. In tale seconda direzione il Comitato ha condotto diverse simulazioni quantitative (*Quantitative Impact Studies, QIS*), l'ultima delle quali nel 2005.

Con l'introduzione di una regola comune sui requisiti patrimoniali delle banche, le autorità intendevano perseguire due obiettivi: da un lato, rafforzare la base patrimoniale degli intermediari, al fine di garantire una maggiore stabilità del sistema finanziario internazionale; dall'altro, raggiungere un grado di armonizzazione fra le regole sui requisiti patrimoniali applicate alle banche dei principali paesi. In base alla disciplina del 1988 l'ammontare di capitale regolamentare che gli intermediari sono chiamati a detenere non deve essere inferiore all'8 per cento del totale delle attività ponderate per il rischio; i coefficienti di ponderazione variano a seconda della natura della controparte e della eventuale presenza di garanzie.

Benché fosse originariamente diretto alle sole banche internazionali appartenenti ai paesi del G10, la semplicità concettuale dell'Accordo ne ha favorito l'applicazione in oltre 100 paesi. La possibilità di utilizzare una misura di solidità patrimoniale valida internazionalmente e accettata dai principali operatori ha favorito il mantenimento di condizioni di parità concorrenziale. Inoltre, alla pressione esercitata dalle autorità di vigilanza per il rafforzamento della solidità patrimoniale del sistema bancario internazionale si è aggiunta l'azione svolta dai mercati, che ai coefficienti di patrimonializzazione guardano sempre più come indicatori di robustezza finanziaria.

A fronte degli indiscutibili meriti, la disciplina del 1988 ha tuttavia mostrato nel tempo alcuni limiti, i cui effetti — pure tollerabili nella prima fase di applicazione — rischiavano di minare progressivamente l'efficacia dell'azione prudenziale. Il progresso della tecnologia e l'innovazione finanziaria, unitamente alla globalizzazione dei mercati, hanno contribuito a modificare radicalmente l'operatività delle banche, rendendo le regole prudenziali sempre più inadeguate a cogliere il reale profilo di rischio degli intermediari. Il limitato riconoscimento delle tecniche di attenuazione dei rischi, la mancata considerazione dei benefici derivanti dalla diversificazione dell'attivo nonché l'assenza di requisiti a fronte dei rischi diversi da quello di credito hanno reso la disciplina di Basilea 1 progressivamente meno adeguata.

Nell'introdurre uno stretto collegamento tra regole di adeguatezza patrimoniale e sistemi interni di *risk management* è stato reso esplicito il principio in base al quale un adeguato presidio dei rischi si basa innanzitutto sulla capacità delle banche di monitorarli; principio che, nelle regole di Basilea 2, è stato poi esteso al rischio di credito e a quelli operativi.

Nel 2009 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha avviato la revisione della regolamentazione prudenziale delle banche. Nel corso del 2010 le proposte, rese note per la consultazione, sono oggetto di uno studio di impatto quantitativo (QIS). La nuova normativa verrà pubblicata entro il 2010.

1.3.1.1 PRIMO PILASTRO: REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI

Nel calcolo del coefficiente patrimoniale, il denominatore, ovvero il totale delle attività ponderate per il rischio, è ottenuto moltiplicando i requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato e operativo per 12,5 (ossia, il reciproco del coefficiente patrimoniale minimo dell' 8%) e aggiungendo questi prodotti alla somma delle attività ponderate per il rischio di

credito.⁵ Il coefficiente sarà calcolato in rapporto al denominatore, impiegando come numeratore il patrimonio di vigilanza. Relativamente alla definizione di patrimonio di vigilanza ammesso, sono mantenute le regole stabilite nell' Accordo del 1988 e precisate nel comunicato stampa del 27 ottobre 1998 sugli “Strumenti ammessi a far parte del patrimonio di base”. Il coefficiente non deve essere inferiore all' 8% del patrimonio totale. Il patrimonio supplementare continuerà a essere limitato al 100% del patrimonio di base.

Per le banche che impiegano uno dei metodi IRB per il rischio di credito o i metodi AMA (“advanced measurement approaches”) per il rischio operativo, vi sarà un' unica soglia minima di capitale per i primi due anni successivi all' introduzione del Nuovo Accordo. Il calcolo della soglia sarà basato sulle regole dell' Accordo vigente. A partire dalla fine del 2006 e durante il primo anno successivo all' introduzione, i requisiti patrimoniali IRB per il rischio di credito, unitamente ai coefficienti per i rischi operativo e di mercato, non sono scesi al disotto del 90% dell' attuale minimo richiesto per i rischi di credito e di mercato, mentre nel secondo anno il minimo è stato pari all' 80% di questo livello.

I requisiti patrimoniali minimi stabiliscono qual è il patrimonio di vigilanza che una banca deve detenere, prendendo in considerazione le seguenti categorie di rischio:

- Rischio di credito, conseguente alla concessione di finanziamenti a terzi: è un rischio tipico di ogni istituto di credito;
- Rischio operativo: rischio corso da ogni soggetto economico, causato da circostanze esterne sfavorevoli, da processi aziendali oppure da atteggiamenti del personale: errori umani, difetti nelle procedure informatiche, procedimenti contenziosi in corso, sanzioni subite ecc.;
- Rischio portafoglio di negoziazione, riguardante possibili fluttuazioni di valore dei titoli detenuti.

Il **rischio di credito** prende in considerazione il capitale minimo di vigilanza detenuto da una banca. Tale capitale minimo dovrebbe rappresentare un elemento di fiducia sulla solidità patrimoniale di un istituto di credito ed una garanzia della sua capacità di crescita.

In base alle direttive di Basilea 2, le banche devono detenere un patrimonio netto totale pari almeno all' 8% degli impieghi erogati (banking book), ponderati sulla base delle caratteristiche di rischio.

Una banca potrebbe effettuare impieghi maggiori o minori sulla base della ponderazione del rischio: una richiesta di finanziamento da parte di un'impresa con elevato rischio

⁵ Banca d' Italia, Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991, Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali, 12° aggiornamento Giugno 2007

determinerà un moltiplicatore (per es. 120%) superiore rispetto al caso di un'impresa con basso rischio (per es. 20%). La conseguenza è che nel caso di rischio elevato, l'impiego, ponderato per il moltiplicatore, risulterà superiore rispetto allo stesso valore dell'impiego e con esso si determinerà la necessità di adeguare il patrimonio di vigilanza a questo maggiore valore. Un più elevato patrimonio di vigilanza implica minori risorse per la banca da dedicare agli impieghi e, conseguentemente, una diminuzione della redditività bancaria.

I fattori di ponderazione degli impieghi prendono in considerazione la valutazione dell'affidabilità del soggetto finanziato e l'eventuale presenza di garanzie che possano attenuare il rischio di insolvenza.

La probabilità di inadempienza (PD - Probability of Default) è la probabilità che il soggetto finanziato si trovi nella situazione di non poter adempiere integralmente al rimborso del prestito alla scadenza. Si stima la probabilità che il soggetto richiedente il finanziamento si trovi entro un anno, in una situazione di inadempienza. L'affidabilità finanziaria prende il nome di **rating**, di solito variabile in modo direttamente proporzionale rispetto al grado di rischio: a più bassi livelli di rating corrispondono più bassi gradi di rischio di inadempimento. E' inadempienza:

- il momento in cui viene iniziata una procedura concorsuale a carico dell'inadempiente;
- il ritardo nel pagamento di un debito di un certo rilievo oltre i 90 gg. (In Italia, considerata la particolare realtà economica, tale ritardo nel pagamento è stato allargato, fino al 2011, a 180 giorni);
- il caso in cui l'istituto di credito ha posto il debito a sofferenza;
- tutti i casi in cui le informazioni sulla situazione economico- finanziaria del debitore facciano prevedere che ci possa essere insolvenza.

La perdita in caso di inadempienza (LGD - Loss Given Default) è la percentuale presunta di perdita in caso di inadempienza, vale a dire quanta parte del finanziamento concesso andrebbe perduta per inadempimento del cliente. LGD dipende da:

- garanzie, reali o personali;
- costo finanziario del tempo di recupero, variabile in funzione del tempo e del tasso di mercato ottenibile da altre attività finanziarie;
- costi delle procedure concorsuali o di recupero interne delle banche.

L'esposizione in caso di inadempienza (EAD - Exposure at Default), quantifica l'ammontare del finanziamento a rischio di inadempienza: tale grandezza dipende dal fido concesso.

La scadenza effettiva (M= Maturity) è la scadenza contrattuale del finanziamento. Può

rappresentare un fattore critico per la banca nel momento in cui vi sia un non livellamento tra le scadenze dei crediti e i debiti della banca.

Sulla base di tali fattori di ponderazione si ottiene l'ELR (Expect Loss Rate o tasso di perdita attesa) e l'EL (Expected Loss o perdita attesa).

Per la misurazione del rischio di credito sono previsti due metodi:

1. **sistema standard**: è la stessa normativa di Basilea 2 che definisce i fattori di ponderazione PD, LGD e M, sulla base della categoria giuridica economica di appartenenza dell'impresa richiedente il finanziamento, delle sue dimensioni aziendali, delle caratteristiche tecniche della operazione di finanziamento ecc.

I coefficienti di ponderazione per la clientela "imprese", sono quattro: 20% 50% 100% 150%, sulla base del rating che l'impresa richiedente il finanziamento riceve da parte di agenzie di rating indipendenti. Viene invece assegnato un coefficiente di ponderazione standard, pari al 100%, alle imprese richiedenti il finanziamento senza rating esterno. Alle imprese retail (con fatturato fino a 5 mln di euro e con una esposizione inferiore a 1 mln di euro) viene assegnato un coefficiente di ponderazione pari a 75%.

2. Rating interno:

- **sistema IRB base** (Internal Ratings-Based Foundation - basato sui rating interni). Le banche effettuano una loro valutazione di affidabilità dell'impresa richiedente il finanziamento. Il sistema di rating deve prevedere un numero di classi non inferiore a 8, sette per i clienti adempienti + una per gli inadempienti; ad ogni classe di rating viene associato un grado di affidabilità finanziaria decrescente al crescere del livello di rating.

Il sistema di rating deve essere in grado di assegnare in modo univoco ad ogni cliente una classe, deve associare ad ogni classe una soglia minima e massima di probabilità di inadempienza PD e deve essere attendibile, cioè il risultato deve rientrare nei parametri statisticamente ammessi sulla base delle soglie di probabilità previste per la stessa classe.

La banca stima internamente solo il fattore di rischio PD e, su autorizzazione dell'autorità di vigilanza, M.

- **sistema IRB avanzato** (internal ratings-based advanced): vengono calcolate anche le altre variabili LGD (perdita in caso di inadempienza) e M (scadenza effettiva).

Una stessa impresa potrebbe ottenere un rating diverso se trattata con il metodo standard o con il metodo IRB. Una impresa quindi potrebbe ricevere un giudizio differente e potrebbe essere avvantaggiata rivolgendosi alle banche che trattano il sistema IRB, basato su tecniche più precise rispetto a quello delle banche che utilizzano il sistema standard.

1.3.1.2 SECONDO PILASTRO: CONTROLLO PRUDENZIALE DEGLI ORGANI DI VIGILANZA

Importanza del controllo prudenziale.

Il processo di controllo prudenziale del Nuovo Accordo è inteso non solo a garantire che le banche dispongano di un capitale adeguato a sostenere tutti i rischi connessi con la loro attività, ma anche a incoraggiarle nell'elaborazione e nell'uso di tecniche migliori per monitorare e gestire tali rischi.

Il processo di controllo prudenziale riconosce la responsabilità della direzione bancaria nello sviluppare processi interni di valutazione del capitale e nel fissare obiettivi patrimoniali commisurati al profilo di rischio della banca e al suo sistema di controlli. Nel Nuovo Accordo le direzioni continuano ad avere la responsabilità di assicurare che la banca disponga di un capitale adeguato a fronteggiare i propri rischi anche al di là dei livelli minimi richiesti.

Ci si attende che le autorità di vigilanza valutino la capacità delle banche nel determinare il proprio fabbisogno di capitale in relazione ai rischi incorsi e di intervenire ove necessario.

Questa interazione è intesa a promuovere un attivo dialogo tra banche e autorità di vigilanza, affinché al manifestarsi di carenze possano essere presi provvedimenti rapidi ed efficaci per ridurre il rischio o ripristinare i livelli patrimoniali. Di conseguenza, le autorità di vigilanza potranno adottare un approccio maggiormente focalizzato sulle istituzioni il cui profilo di rischio o la cui esperienza operativa giustifichino tale particolare attenzione.

Il Comitato riconosce la relazione esistente tra l'ammontare del capitale detenuto da una banca a fronte dei rischi assunti e la forza/efficacia della gestione del rischio e dei processi interni di controllo dell'azienda. Tuttavia devono essere presi in considerazione anche altri mezzi, quali il rafforzamento della gestione del rischio, l'applicazione di limiti interni, l'innalzamento del livello di accantonamenti e riserve, il miglioramento dei controlli interni.

Vi sono tre ambiti principali che potrebbero essere particolarmente consoni al trattamento previsto nel secondo pilastro: i rischi rientranti nel primo pilastro che non siano interamente colti dai processi attinenti ai requisiti patrimoniali minimi (ad esempio, rischio di concentrazione del credito); i fattori non considerati nell'ambito del primo pilastro (ad esempio, rischio di tasso di interesse nel banking book, rischio settoriale ("business risk") e rischio strategico); i fattori esterni alla banca (ad esempio, effetti del ciclo economico). Un altro aspetto importante del secondo pilastro è la valutazione della conformità ai requisiti

minimi e a quelli di informazione previsti dai metodi più avanzati del primo pilastro, in particolare lo schema IRB per il rischio di credito e i modelli avanzati di misurazione per il rischio operativo. Le autorità di vigilanza devono assicurarsi che questi requisiti siano rispettati come criteri di idoneità, ma anche su base continuativa.

Il Comitato ha individuato quattro principi chiave del controllo prudenziale che integrano quelli delineati nelle molteplici linee guida prudenziali elaborate dal Comitato.⁶

Principio 1 – Le banche dovrebbero disporre di un procedimento per determinare l'adeguatezza patrimoniale complessiva in rapporto al loro profilo di rischio e di una strategia per il mantenimento dei livelli patrimoniali.

Le banche devono essere in grado di dimostrare che i loro obiettivi patrimoniali interni siano ben fondati e compatibili con il loro profilo di rischio complessivo e il contesto operativo del momento.

Nel valutare l'adeguatezza del capitale, la direzione della banca deve tener conto della particolare fase congiunturale in cui l'istituzione si trova ad operare.

Le cinque caratteristiche principali di un processo rigoroso sono le seguenti:

- supervisione da parte del consiglio di amministrazione e dell'alta direzione;
- corretta valutazione del capitale;
- esauriente valutazione dei rischi;
- monitoraggio e sistema di reporting;
- verifica dei controlli interni.

Principio 2 – Le autorità di vigilanza dovrebbero riesaminare e valutare il procedimento interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale delle banche e le connesse strategie, nonché la loro capacità di monitorarne e assicurarne la conformità con i requisiti patrimoniali obbligatori. Le autorità di vigilanza dovrebbero adottare appropriate misure prudenziali qualora non siano soddisfatte dei risultati di tale processo.

Le autorità di vigilanza dovrebbero riesaminare periodicamente il processo attraverso il quale la banca valuta la propria adeguatezza patrimoniale, la sua posizione di rischio, i livelli patrimoniali che ne risultano e la qualità del capitale detenuto. Esse dovrebbero inoltre valutare il grado di validità delle procedure interne della banca per il calcolo dell'adeguatezza patrimoniale.

⁶ Basilea 2, Nuovo accordo di Basilea 2 sui requisiti patrimoniali, aprile 2006

La revisione periodica può prevedere una combinazione dei seguenti elementi:

- esami o ispezioni in loco;
- controlli cartolari;
- incontri con la direzione;
- esame del lavoro condotto da revisori esterni (sempre che questo sia stato adeguatamente incentrato sulle pertinenti problematiche patrimoniali);
- segnalazioni periodiche.

Principio 3 – Le autorità di vigilanza auspicano che le banche operino con una dotazione patrimoniale superiore ai coefficienti minimi obbligatori, e dovrebbero avere la facoltà di richiedere alle banche di detenere un patrimonio superiore a quello minimo regolamentare.

I requisiti del primo pilastro includeranno un margine patrimoniale aggiuntivo a fronte delle incertezze che, nel regime previsto dal pilastro stesso, colpiscono il settore bancario nel suo complesso. Le incertezze specifiche alle singole banche saranno trattate nell' ambito del secondo pilastro. I margini per il primo pilastro saranno presumibilmente fissati in modo da offrire una ragionevole certezza che le banche operanti con sistemi e controlli interni appropriati, un profilo di rischio ben diversificato e un assetto operativo adeguatamente garantito dal regime del primo pilastro, e con un capitale pari ai requisiti patrimoniali obbligatori, soddisferanno gli obiettivi minimi di solidità incorporati nel primo pilastro. Tuttavia, le autorità di vigilanza dovranno considerare se siano adeguatamente coperte le particolari caratteristiche dei mercati rientranti nella loro competenza istituzionale. In linea generale, esse richiederanno (o proporranno) alle banche di operare con una dotazione patrimoniale superiore allo standard minimo obbligatorio.

Principio 4 – Le autorità di vigilanza dovrebbero cercare di intervenire in una fase precoce per evitare che il patrimonio di una determinata banca scenda al disotto dei livelli compatibili con il suo profilo di rischio e dovrebbero esigere l'adozione di pronte misure correttive se la dotazione di patrimonio non è mantenuta o non viene ripristinata.

1.3.1.3 TERZO PILASTRO: DISCIPLINA DI MERCATO

Scopo del terzo pilastro, la disciplina di mercato, è quello di integrare i requisiti patrimoniali minimi (primo pilastro) e il processo di controllo prudenziale (secondo pilastro). Il Comitato mira a incoraggiare la disciplina di mercato mettendo a punto una serie di requisiti informativi che consentiranno agli operatori di valutare informazioni fondamentali sull'ambito di operatività, il patrimonio, le esposizioni al rischio, i processi di valutazione del rischio e, di conseguenza, l'adeguatezza patrimoniale delle istituzioni. Nelle opinioni del Comitato, tali requisiti assumono una particolare rilevanza nel contesto del Nuovo Accordo il quale, dando ampio risalto alle metodologie interne, conferisce alle banche una maggiore discrezionalità in sede di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale.

Nell'ambito del primo pilastro le banche utilizzano specifici approcci o metodologie per la misurazione dei vari rischi in cui esse incorrono e per il calcolo dei relativi requisiti patrimoniali.

Il Comitato ritiene che l'offerta di informazioni basate su questo quadro comune costituisca un mezzo efficace per informare il mercato circa l'esposizione al rischio di una banca, fornendo al tempo stesso uno schema di riferimento coerente e comprensibile, atto a promuovere la comparabilità tra le istituzioni.

Conseguimento di una informativa adeguata.

Il Comitato è consapevole che le autorità di vigilanza dispongono di diversi poteri per imporre requisiti di trasparenza in capo alle banche. La disciplina di mercato può concorrere alla sicurezza e alla solidità del contesto bancario, e non a caso gli organi di vigilanza richiedono alle banche di operare in modo sicuro e prudente. Proprio in base a queste ragioni, essi potrebbero prescrivere alle banche di pubblicizzare le informazioni che le riguardano. In alternativa, le autorità prudenziali hanno la potestà di richiedere alle banche di fornire informazioni nell'ambito delle periodiche segnalazioni di vigilanza; alcune autorità potrebbero decidere di rendere disponibili, in tutto o in parte, le informazioni contenute in queste segnalazioni. Esistono inoltre vari meccanismi con cui gli organi di vigilanza potrebbero assicurare il rispetto dei requisiti di trasparenza; essi variano da paese a paese, e vanno dalla "moral suasion" operante attraverso il dialogo con le direzioni bancarie (e volta a modificare i comportamenti di queste ultime) fino ai richiami e alle sanzioni pecuniarie. La natura delle misure specifiche che saranno adottate dipenderà dalle

prerogative legali assegnate all' autorità di vigilanza e dalla gravità delle carenze riscontrate nella pubblicità delle informazioni.

Oltre alle generali misure di intervento sopra richiamate, il Nuovo Accordo prevede anche la possibilità di ricorrere a provvedimenti specifici.

Per stabilire quali informazioni sia opportuno pubblicare, una banca dovrebbe attenersi al principio della rilevanza. Un' informazione è da considerarsi rilevante se la sua omissione o errata indicazione può modificare o influenzare il giudizio o le decisioni degli utenti che su di essa fanno affidamento. È questa una definizione coerente con gli standard contabili internazionali (.International Accounting Standards.) e con numerosi regimi contabili nazionali.

Il Comitato riconosce la necessità di disporre di parametri qualitativi per stabilire se, alla luce di particolari circostanze, un operatore economico che impieghi informazioni finanziarie allo scopo di assumere decisioni considererebbe l' informazione in questione rilevante o meno (.user test.). Il Comitato non intende fissare specifiche soglie di trasparenza, poiché sussistono difficoltà per la loro determinazione e rischi di possibili manipolazioni, e ritiene che lo “user test” costituisca un utile parametro per conseguire un livello adeguato di informazione.

Frequenza.

Le segnalazioni previste dal terzo pilastro dovrebbero essere rese con cadenza semestrale, fatte salve le seguenti eccezioni. Le informazioni qualitative che offrono una sintesi generale di politiche, obiettivi, sistemi di “reporting” e definizioni in materia di gestione del rischio di una banca possono essere pubblicate con cadenza annuale. In considerazione dell' accresciuta sensibilità al rischio del Nuovo Accordo, nonché della diffusa tendenza verso una maggiore frequenza delle segnalazioni riscontrata sui mercati dei capitali, le grandi istituzioni attive a livello internazionale e le altre banche principali (comprese le loro maggiori filiazioni bancarie) devono notificare su base trimestrale i propri coefficienti patrimoniali di base e totali, unitamente ai rispettivi elementi che li compongono. Inoltre, le banche dovrebbero parimenti segnalare su base trimestrale allorché le informazioni sulle esposizioni al rischio o su altre voci sono suscettibili di rapidi cambiamenti. In ogni caso, le informazioni rilevanti andrebbero pubblicate non appena si rendono disponibili.

Informazioni esclusive e confidenziali.

Sono esclusive quelle informazioni, ad esempio, su prodotti o sistemi che, ove rese note alla concorrenza, rischiano di diminuire il valore dell' investimento di una banca in tali prodotti o sistemi, intaccando in tal modo la sua posizione competitiva. Le informazioni sulle controparti sono spesso confidenziali, perché ricevute nell' ambito di un accordo contrattuale o di un rapporto di clientela. Tutto ciò influisce sia sul contenuto delle informazioni pubblicabili dalle banche riguardo alla loro base di clienti, sia sui dettagli circa le loro politiche e procedure interne, ad esempio in materia di metodologie impiegate, stime dei parametri, dati, ecc. Il Comitato ritiene che i requisiti di seguito descritti contemperino in modo appropriato la necessità di pubblicare informazioni significative con le esigenze di protezione delle informazioni esclusive e confidenziali. In casi eccezionali, la diffusione di talune voci richieste nel terzo pilastro potrebbe arrecare grave pregiudizio alla posizione della banca, indotta a rendere note informazioni a carattere esclusivo o confidenziale. In tali evenienze, la banca potrà evitare di notificare queste voci specifiche, impegnandosi tuttavia a trasmettere quelle di natura più generale attinenti al requisito in oggetto, precisando altresì la propria decisione e i motivi per cui non sono state comunicate quelle particolari voci specifiche. Questa limitata esenzione non vuole peraltro porsi in conflitto con gli obblighi di trasparenza previsti dagli standard contabili.

1.3.2 GLI IMPATTI SULLE BANCHE E MODALITA' DI ADATTAMENTO

Citando l'intervento del governatore della Banca d' Italia, Mario Draghi, in data 15 luglio 2010: “La selettività della Banca d’Italia nell’ammettere forme ibride nel calcolo del patrimonio di vigilanza si è riflessa in una qualità del capitale delle banche italiane comparativamente elevata, che potrà facilitarne l’adattamento ai nuovi, più stringenti standard di Basilea. Gli strumenti già emessi secondo le regole vigenti resteranno in ogni caso computabili per un tempo sufficiente.”⁷

L’attenzione alla qualità del capitale deve salire ancora. Abbiamo già esortato le banche a non emettere strumenti che non saranno più riconosciuti con i nuovi standard.

Poiché il sistema bancario italiano resta ancorato al *core business* dell’intermediazione creditizia tradizionale, l’inasprimento dei requisiti di capitale a fronte dell’attività di *trading* e l’introduzione di limiti alla leva finanziaria avranno, a paragone di altri paesi, un impatto

⁷ Banca d'Italia, Intervento del Governatore della Banca D' Italia Mario Draghi, Roma, 15 luglio 2010

inferiore.

Più rilevanti sarebbero gli effetti delle varie proposte di deduzione dal capitale delle attività per imposte anticipate. Il loro valore è elevato in Italia a causa di inusuali vincoli alla deducibilità fiscale delle perdite su crediti. Il Legislatore, se lo riterrà opportuno al fine di evitare una ulteriore penalizzazione degli intermediari italiani, potrebbe valutare l'eliminazione dei limiti alla deducibilità delle perdite su crediti, con un'imposta equivalente in termini di gettito che abbia effetti meno distorsivi. L'esperienza della crisi ha mostrato che anche regole sulla liquidità sono indispensabili.

Stiamo già sollecitando gli intermediari a prepararsi ai nuovi standard.

La vigilanza europea.

La riforma dell'architettura della vigilanza europea prevede: un nuovo organismo di vigilanza macroprudenziale, lo European Systemic Risk Board (ESRB), che dovrà identificare tempestivamente vulnerabilità e rischi per la stabilità finanziaria e raccomandare politiche per contenerli.

Al di là delle regole, si conferma essenziale un'azione di controllo omogenea e incisiva. Se un'autorità nazionale di vigilanza adotta approcci poco rigorosi si apre una falla pericolosa, attraverso la quale potenziali elementi di fragilità si propagano rapidamente ad altri sistemi. Modelli e metodi di vigilanza mostrano tuttora marcate differenze fra paesi: nella disponibilità di dati, nell'uso di controlli ispettivi e a distanza, negli strumenti di intervento. Ne va assicurata la convergenza, valorizzando l'esperienza dei paesi che hanno saputo meglio affrontare la crisi.

Il Parlamento europeo sta correttamente spingendo perché si dotino le autorità sovranazionali dei necessari poteri di coordinamento. Va assicurato un ruolo di primo piano alla BCE e alle banche centrali nazionali nello ESRB: questo ne vedrebbe accresciuta la propria capacità tecnica, sfruttando appieno le sinergie tra la politica monetaria e quella macroprudenziale.

Le banche italiane.

Nel primo trimestre di quest'anno il rapporto tra le nuove sofferenze e il totale dei finanziamenti bancari è rimasto stabile al 2 per cento, un valore elevato rispetto all'ultimo

decennio. Ci attendiamo che anche nei prossimi mesi il flusso di nuove sofferenze rimanga ingente.

Le condizioni dei mercati e dell'economia continuano a incidere sulla redditività delle banche. I bassi tassi di interesse comprimono i margini dell'attività di intermediazione tradizionale.

Per i primi cinque gruppi bancari, nel primo trimestre di quest'anno il risultato di gestione è risultato stazionario rispetto allo stesso periodo del 2009. Le perdite su crediti ne hanno assorbito oltre il 50 per cento.

In questa fase nuovamente delicata sui mercati la capacità di raccolta degli intermediari italiani non si è ridotta. La loro posizione di liquidità a un mese resta ampiamente soddisfacente, riflettendo anche la buona dotazione di attività stanziabili presso la BCE.

Il credito bancario dà segni di ripresa. Nei tre mesi terminanti a maggio i prestiti alle imprese sono cresciuti del 2,1 per cento sui tre mesi precedenti, in ragione d'anno; quelli alle famiglie del 5,0 per cento. Aumenta la domanda di credito delle imprese.”

II. LA CENTRALE DEI RISCHI

2.1 LA CENTRALE DEI RISCHI

La Centrale dei Rischi è un sistema informativo sull' indebitamento della clientela delle banche e delle società finanziarie vigilate dalla Banca d' Italia. Il servizio, prestato dalla Banca d' Italia, consiste nella gestione di un archivio alimentato dagli enti partecipanti. Ciascun intermediario segnala i soggetti affidati e l'ammontare del relativo credito; la Banca d' Italia elabora le segnalazioni ricevute e restituisce agli intermediari informazioni, opportunamente articolate, circa l' indebitamento complessivo dei propri affidati e della clientela potenziale. E' definita anche Servizio per la centralizzazione dei rischi bancari.

E' stata costituita nel 1964 dal CICR e affidata fin d' allora alla Banca d' Italia.⁸

E' disciplinata da:

- la delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) del 29 marzo 1994
- le istruzioni emanate dalla Banca d' Italia in conformità della delibera del CICR (Circolare n. 139 dell' 11 febbraio 1991).

La delibera è stata assunta ai sensi degli artt. 53, comma 1, lett. b), 67, comma 1, lett. b), e 107, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato "T.U.B."), i quali conferiscono al CICR il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nei confronti, rispettivamente, delle banche, delle società finanziarie appartenenti a gruppi creditizi e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 del T.U.B.

2.1.1 REGOLE DI FUNZIONAMENTO

La Banca d' Italia, attraverso la Centrale dei rischi, fornisce agli intermediari segnalanti un' informativa utile, anche se non esaustiva, per la valutazione del merito creditizio della clientela e, in generale, per la gestione del rischio di credito.

Essa ha l'obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli impieghi del sistema creditizio ed, in ultima analisi, ad accrescere la stabilità.

⁸ Banca d' Italia, Circolare n. 139 dell' 11 febbraio 1991, Centrale dei Rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi, 13[^] aggiornamento del 4 marzo 2010, capitolo 1 , sezione 1

La Centrale dei rischi accentra le informazioni sugli affidamenti concessi da ciascun intermediario ai singoli clienti (persone fisiche e giuridiche) per la successiva restituzione agli intermediari stessi dell'indebitamento globale dei rispettivi clienti verso il sistema (cd. posizione globale di rischio).

Nell'ambito dei rapporti di collaborazione con gli altri Stati membri dell'Unione Europea, la Banca d'Italia ha sottoscritto un Memorandum of Understanding per lo scambio di informazioni tra le centrali dei rischi pubbliche europee (le centrali dei rischi italiana, austriaca, belga, francese, tedesca, spagnola e portoghese) e per la successiva diffusione alle banche e agli intermediari finanziari dei singoli Stati.

Intermediari partecipanti.

Partecipano al servizio centralizzato dei rischi:

- le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del Testo unico (banche italiane e filiali di banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica);
- gli intermediari finanziari iscritti nell'albo e/o nell'elenco speciale di cui agli articoli, rispettivamente, 64 e 107 del Testo unico i quali esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma, come definita dall'art. 2 del decreto del Ministro del Tesoro del 6 luglio 1994 (l'attività di finanziamento si considera prevalente quando rappresenta oltre il 50 per cento degli elementi dell'attivo).

Gli intermediari finanziari che si rendono cessionari di crediti al consumo possono chiedere di essere esonerati dall'obbligo di partecipazione al servizio qualora i crediti acquisiti superino la soglia del 50 per cento dell'attività di finanziamento dagli stessi svolta. A tal fine essi devono inoltrare la relativa domanda alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente.

Gli intermediari finanziari di nuova costituzione che si iscrivono, sin dall'inizio dell'operatività, all'albo e/o nell'elenco speciale e quelli che al momento dell'iscrizione sono operanti da meno di due esercizi, devono verificare la sussistenza dei requisiti di partecipazione al servizio centralizzato dei rischi in base agli obiettivi prefissati nel programma di attività dagli organi competenti e alla natura dell'attività eventualmente già posta in essere.

Gli intermediari partecipanti segnalano anche i crediti concessi dalle proprie filiali estere a soggetti residenti in Italia.

La Centrale dei rischi, quando ha notizia dell' iscrizione di una banca nell'albo di cui all'art. 13 del T.U.B. ovvero di un intermediario finanziario nell' elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.B. o nell'albo di cui all'art. 64 del T.U.B., provvede a chiedere allo stesso le modalità tecniche che intende adottare per l'invio delle segnalazioni e la lettera attestante la conformità delle segnalazioni di rischio ai dati della contabilità aziendale. Per gli intermediari finanziari la produzione delle informazioni richieste è subordinata al preventivo accertamento da parte degli stessi della sussistenza delle condizioni di adesione al servizio di centralizzazione dei rischi.

Gli intermediari partecipanti al servizio di centralizzazione dei rischi sono iscritti nelle anagrafi elettroniche della Centrale dei rischi con i dati relativi alla denominazione, alla forma giuridica, all'indirizzo e alla sede legale. E' inoltre indicato il codice ABI degli intermediari bancari e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.B.; alle società finanziarie facenti parte dei gruppi bancari viene assegnato un codice convenzionale. Tali codici devono essere utilizzati per lo scambio di informazioni con la Centrale dei rischi.

Carattere di controllo del codice censito.

Il codice censito attribuito dalla Centrale Rischi ai soggetti registrati nella base dati, è costituito da 11 cifre più due numeri per il controllo (carattere di controllo codice censito).⁹ Tali numeri di controllo, calcolati con tecniche diverse, garantiscono una duplice verifica automatica dell'esatta trascrizione dei codici stessi.

Si è inserito un secondo numero di controllo in quanto un solo numero non offre garanzia piena. Secondo la tecnica tradizionale, in caso di inversione delle cifre pari o dispari del codice, risulta uno stesso numero di controllo (es. il codice 7548 ha come numero di controllo 1: scambiando le cifre pari, il codice diventa 4578, il cui numero di controllo è sempre 1). Il secondo numero di controllo invece, assicura la certezza della trascrizione del codice cui si riferisce; detto metodo attribuisce un diverso peso alle singole cifre del codice, secondo la loro posizione nell'ambito del codice stesso e non origina inconvenienti nel caso di inversioni.

A) La tecnica per il calcolo del primo numero di controllo è la seguente:

1. si raddoppiano le cifre che nel codice occupano una posizione dispari, posizione che

⁹ Banca d' Italia, Modalità di scambio delle informazioni concernenti il servizio centralizzato dei Rischi, Documentazione tecnica versione 7.2 maggio 2010, capitolo 13

viene individuata leggendo il codice da destra verso sinistra;

2. si fa la somma delle cifre precedentemente ottenute, considerando a sè stanti quelle che, per effetto del raddoppio, costituiscono un numero di due cifre;

3. al risultato si sommano le cifre pari del codice;

4. di quest'ultimo risultato si calcola il complemento alla decina immediatamente superiore; la differenza rappresenta il primo numero di controllo.

B) La tecnica per il calcolo del secondo numero di controllo è la seguente:

1. si sommano verticalmente: il codice, il codice senza considerare la prima cifra di sinistra, il codice senza considerare la prima e la seconda cifra da sinistra e così via, sino a considerare solo l'ultima cifra di destra; si precisa che le cifre di sinistra da escludere via via comprendono anche gli zeri presenti nelle posizioni iniziali del codice in quanto influenzano il calcolo del secondo numero di controllo.

2. si sommano orizzontalmente le cifre del numero così ottenuto;

3. l'ultima cifra di destra rappresenta il secondo numero di controllo.

Carattere di controllo.

Oltre al carattere di controllo codice censito, sono previsti altri caratteri di controllo. Si tratta in particolare del carattere di controllo calcolato a fronte dei seguenti codici: ABI

SEDE LEGALE SEDE

LEGALE CASA MADRE

LUOGO DI NASCITA

CODICE ENTE CORRISPONDENTE

CODICE INTERMEDIARIO

SEGNALANTE

LOCALIZZAZIONE

In questo caso il carattere di controllo è formato da un solo numero e la tecnica di calcolo coincide con quella descritta al punto A e relativa al primo dei due numeri costituenti il carattere di controllo codice censito.

Forme di coobbligazione e altri collegamenti tra soggetti censiti.

Al fine di consentire agli intermediari una più completa valutazione del merito di credito della clientela, vengono rilevate anche le forme di coobbligazione, vale a dire le relazioni di

tipo giuridico fra più soggetti solidalmente responsabili nell'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti degli intermediari.

Le coobbligazioni oggetto di rilevazione sono: le cointestazioni, le società di fatto, le società semplici, le società in nome collettivo e, limitatamente ai soci accomandatari, le società in accomandita semplice e per azioni.

Tale rilevazione consente di collegare le posizioni di rischio che fanno capo a ciascuna coobbligazione a quelle di esclusiva pertinenza dei soggetti che ne fanno parte. Le informazioni concernenti le coobbligazioni vengono fornite agli intermediari partecipanti nel flusso di ritorno personalizzato e nella risposta a richieste di informazioni.

Sono oggetto di rilevazione in forma di cointestazione le posizioni di rischio facenti capo ai soci illimitatamente responsabili di società cessate verso cui l'intermediario vanta ragioni di credito.

La Centrale dei rischi censisce anche i collegamenti che intercorrono fra:

- il soggetto che rilascia garanzie all'intermediario e il soggetto, affidato dall'intermediario medesimo, il cui debito risulta assistito da tali garanzie;
- il debitore ceduto e il soggetto cedente nell'ambito delle operazioni di factoring, sconto pro soluto e cessione di credito;
- l'intermediario cedente e il soggetto cessionario nell'ambito delle operazioni di cessione di crediti da intermediari segnalanti a terzi.

Flusso di ritorno personalizzato.

La Centrale dei rischi, effettuata la rilevazione mensile, fornisce agli intermediari partecipanti un flusso di ritorno personalizzato che riporta i dati anagrafici e la posizione globale di rischio verso il sistema creditizio di ciascun cliente segnalato e dei soggetti ad esso legati in una delle forme di coobbligazione previste.

Ove il soggetto segnalato sia una cointestazione il flusso di ritorno fornisce anche la posizione globale di rischio delle altre cointestazioni di cui eventualmente facciano parte i singoli cointestatari. Nei casi in cui il soggetto sia segnalato quale garante, nella categoria di censimento garanzie ricevute, o quale cedente (censito collegato) nella categoria di censimento crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti, il flusso di ritorno fornisce, inoltre, i dati anagrafici e la posizione globale di rischio, rispettivamente, dei soggetti garantiti e dei soggetti ceduti.

La posizione globale di rischio viene determinata per ciascun soggetto sommando le

segnalazioni inoltrate a suo nome dagli intermediari.

Per ciascun nominativo segnalato, il flusso di ritorno contiene ulteriori informazioni ritenute utili per la valutazione e il controllo della rischiosità della clientela, concernenti, tra l'altro, l'ammontare degli sconfinamenti e dei margini disponibili calcolati per ciascuna categoria di censimento e variabile di classificazione, il numero degli intermediari segnalanti e, in particolare, di quelli che segnalano il soggetto a sofferenza, il numero delle richieste di prima informazione pervenute negli ultimi sei mesi e motivate dall'avvio di un'istruttoria propedeutica all'instaurazione di un rapporto di natura creditizia.

Oltre alla posizione globale di rischio nei confronti di tutti gli intermediari, viene evidenziata, per ciascun soggetto segnalato, la posizione globale di rischio nei confronti degli intermediari finanziari e del gruppo creditizio di appartenenza dell'intermediario segnalante.

Flusso di ritorno statistico.

La Banca d'Italia invia con cadenza mensile a ciascun intermediario partecipante un flusso di ritorno contenente distribuzioni statistiche elaborate sulla base delle segnalazioni di rischio trasmesse dagli intermediari. Le distribuzioni sono articolate per singole categorie di censimento e variabili di classificazione, per aggregazioni delle categorie e delle variabili medesime, per attività economica, sede legale della clientela censita, caratteristiche degli enti segnalanti e classi di grandezza degli affidamenti.

Inoltre, la Banca d'Italia trasmette a ciascun intermediario, con cadenza trimestrale, dati aggregati relativi alla propria clientela segnalata utili per il calcolo dei tassi di decadimento dei finanziamenti per cassa. I dati sono articolati per attività economica, provincia della sede legale e classe di grandezza dell'affidamento.

2.1.2 GESTIONE E NATURA RISERVATA DEI DATI

Le informazioni acquisite dalla Centrale dei rischi hanno carattere riservato. Gli intermediari possono utilizzarle solo per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito e per fini di difesa processuale, sempre che il giudizio riguardi il rapporto di credito intrattenuto con la clientela.¹⁰

¹⁰ Banca d'Italia, Circolare n. 139 dell' 11 febbraio 1991, Centrale dei Rischi. Istruzioni per gli intermediari

Secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 29 marzo 1994 , i soggetti censiti nell'anagrafe della Centrale dei rischi possono conoscere le informazioni registrate a loro nome. Ove l'interessato manifesti l'esigenza di conoscere il dettaglio delle segnalazioni prodotte a suo nome da ciascun intermediario, nonché i dati relativi alle forme di coobbligazione, diverse dalle cointestazioni, rilevate dalla Centrale dei rischi, l'istanza deve essere indirizzata alla Filiale della Banca d'Italia nel cui ambito territoriale il richiedente ha la residenza o la sede legale (o ad altra Filiale presso la quale lo stesso intende recarsi per il ritiro dei dati). La Banca d'Italia fornisce al diretto interessato un prospetto contenente i dati richiesti, corredato da un Foglio informativo che illustra lo scopo e il funzionamento della Centrale dei rischi.

Le informazioni fornite dalla Centrale dei rischi non hanno natura "certificativa" dei finanziamenti concessi dal sistema creditizio.¹¹

I dati registrati negli archivi della Centrale dei rischi definiscono una situazione di indebitamento dei singoli soggetti verso il sistema creditizio che potrebbe non coincidere con la loro effettiva esposizione complessiva. Le peculiari modalità tecniche di svolgimento del servizio comportano, infatti, l'esclusione di alcune tipologie di intermediari dalla partecipazione alla Centrale dei rischi e la fissazione di soglie minime di censimento al di sotto delle quali non sussiste alcun obbligo di segnalazione in capo agli intermediari partecipanti.

I dati personali censiti dalla Centrale dei rischi hanno carattere riservato. L'obbligo di riservatezza va osservato dagli intermediari partecipanti nei confronti di qualsiasi persona estranea all'amministrazione dei rischi.

Con specifico riferimento al trattamento dei dati personali effettuato dalla Banca d'Italia, quale gestore del servizio centralizzato dei rischi, e dagli intermediari segnalanti si fa presente che, in base alle disposizioni del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003:

- la Banca d'Italia in quanto ente pubblico non economico, può prescindere dal consenso degli interessati per il trattamento dei dati della Centrale dei rischi. L'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 196 riserva infatti tale obbligo ai privati e agli enti pubblici economici che effettuano trattamenti di dati personali;
- gli intermediari segnalanti – essendo tenuti a fornire alla Banca d'Italia i dati relativi all'indebitamento della clientela in base agli artt. 51, 66, comma 1, e 107, comma 3, del

creditizi, 13[^] aggiornamento del 4 marzo 2010, capitolo 1 , sezione 1

11 Banca d' Italia, D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali

Testo unico – sono esonerati dall’obbligo di acquisire il consenso degli interessati per comunicare i dati in discorso alla Centrale dei rischi. L’art. 24, comma 1, lett. a), del ripetuto d.lgs. n. 196 consente infatti ai privati e agli enti pubblici economici di prescindere dal consenso dell’interessato per la comunicazione a terzi di dati personali quando il trattamento “è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria”;

- i dati della Centrale dei rischi sono trattati in base alle richiamate disposizioni di legge attributive del potere di raccolta dei dati stessi e sono acquisiti per “finalità di controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari” e di “tutela della loro stabilità”. In particolare, i dati registrati nell’archivio CR sono resi disponibili agli intermediari segnalanti, quale informativa utile per la valutazione del merito creditizio della clientela e, in generale, per la gestione del rischio di credito.

- ciascun intermediario segnalante – in base alle disposizioni attuative emanate dalla Banca d’Italia – è tenuto a comunicare all’interessato sia la posizione globale di rischio del medesimo, sia le segnalazioni a suo nome effettuate dallo stesso intermediario. La Banca d’Italia, da parte sua, sempre su richiesta dell’interessato, fornisce il dettaglio delle segnalazioni di rischio prodotte dai singoli intermediari segnalanti;

- titolare del trattamento dei dati contenuti negli archivi CR è la Banca d’Italia; responsabile del trattamento è il Capo del Servizio Informazioni Sistema Creditizio . Incaricati del trattamento sono i dipendenti addetti – in relazione agli specifici compiti dell’unità cui sono assegnati – al compimento di operazioni sui dati CR, nell’ambito del Servizio Informazioni Sistema Creditizio e delle altre strutture della Banca che si avvalgono dei dati stessi per le suindicate finalità istituzionali.

La Centrale dei rischi si avvale dell’Anagrafe dei soggetti nella quale sono registrati e identificati tutti i soggetti a cui si riferiscono le informazioni raccolte dalla Banca d’Italia per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. L’Anagrafe dei soggetti è alimentata con informazioni acquisite da pubblici registri, elenchi, albi ufficiali o trasmesse dai segnalanti. Nel primo caso la fonte delle informazioni si definisce ufficiale in quanto i dati registrati nell’Anagrafe provengono da istituzioni che certificano l’esistenza dei soggetti e la validità dei loro dati anagrafici; nel secondo caso la fonte è di tipo cooperativo cioè i dati sono comunicati da un insieme di segnalanti che concorrono al censimento dei soggetti e all’aggiornamento delle informazioni.

I soggetti registrati in Anagrafe sono suddivisi, in base alle loro caratteristiche, in tipologie

predefinite. Le tipologie di soggetti al momento previste sono: persone fisiche (famiglie consumatrici e produttrici residenti e non residenti), società residenti (società di persone e di capitali finanziarie e non finanziarie), pubblica amministrazione (amministrazioni pubbliche), altri soggetti residenti (associazioni, istituzioni senza scopo di lucro, strutture periferiche dello Stato), società e enti non residenti (società finanziarie e non finanziarie, amministrazioni pubbliche, associazioni, istituzioni estere) e cointestazioni.

Informazioni a richiesta.

Gli intermediari hanno facoltà di chiedere informazioni sulla posizione globale di rischio di soggetti che essi non segnalano, a condizione che le richieste siano avanzate per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio nelle sue diverse configurazioni.¹²

In particolare le richieste possono riguardare:

- soggetti già affidati per importi inferiori alla soglia di rilevazione;
- soggetti per i quali sia stato avviato un processo istruttorio propedeutico all'instaurazione di un rapporto di natura creditizia o comunque comportante l'assunzione di un rischio;
- altri nominativi che presentino un collegamento di tipo giuridico con i soggetti sopra indicati, purché l'informazione che si intende richiedere risulti oggettivamente strumentale rispetto a una compiuta valutazione di questi ultimi.

Per accedere alle informazioni d'interesse gli intermediari possono avanzare, in qualunque momento ne abbiano esigenza, richiesta di informazione su un singolo nominativo con riferimento ad una o più rilevazioni (c.d. servizio di prima informazione) o possono chiedere di avere, in concomitanza con il flusso di ritorno, informazioni su un insieme di nominativi (c.d. servizio di informazione periodico) relative all'ultima rilevazione.

In particolare, gli intermediari, tramite il servizio di prima informazione, possono accedere alle informazioni di rischio con la seguente profondità storica :

- ultime trentasei rilevazioni per le imprese, le società finanziarie, le amministrazioni pubbliche e le associazioni;
- ultime ventiquattro rilevazioni per le famiglie consumatrici. Il periodo può estendersi alle ultime trentasei rilevazioni se in capo al soggetto richiesto e' stato segnalato nell'anno precedente all'ultimo biennio il passaggio a perdita di parte o dell'intero credito appostato a sofferenza ovvero se il soggetto richiesto ha o potrà avere - a seguito del processo istruttorio

¹² Banca d'Italia, Circolare n. 139 dell' 11 febbraio 1991, Centrale dei Rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi, ¹³ aggiornamento del 4 marzo 2010, capitolo 1, sezione 2

in corso - un rapporto di coobbligazione o garanzia con un'impresa, una società finanziaria, una pubblica amministrazione o un'associazione.

Centri di elaborazione dati esterni.

Gli intermediari possono avvalersi, per lo scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi, di un centro di elaborazione dati esterno. In tal caso sono tenuti a comunicare alla Centrale dei rischi gli elementi identificativi del centro elettronico di cui intendono avvalersi e le eventuali variazioni che possono verificarsi nel tempo. La Banca d'Italia attribuisce al centro esterno un codice identificativo in qualità di ente corrispondente.

Scambi di informazioni tra centrali rischi pubbliche europee.

Per effetto degli scambi di informazioni tra le Centrali dei rischi pubbliche europee gli intermediari partecipanti alla Centrale dei rischi italiana ricevono informazioni sull'indebitamento all'estero della clientela segnalata nella rilevazione di riferimento.

Le informazioni riguardano solo i soggetti residenti in Italia diversi da persone fisiche il cui indebitamento totale per cassa o firma risultante presso la singola C.R. sia pari o superiore ai 25.000 euro.

Gli scambi hanno cadenza trimestrale e le informazioni, di norma, sono disponibili circa 90 giorni dopo la data di riferimento.

Le risposte alle richieste di prima informazione riguardano sempre le ultime due date contabili di riferimento (trimestri).

La Banca d'Italia trasmette agli intermediari interessati le eventuali rettifiche ai dati di importo comunicati con i flussi trimestrali, ricevute dalle altre CR partecipanti allo scambio. Di norma tali rettifiche riguardano le ultime due date contabili.

Supporti utilizzabili per lo scambio delle informazioni.

Lo scambio delle informazioni tra la Centrale dei rischi e gli intermediari partecipanti ha luogo mediante la rete nazionale interbancaria (RNI); in relazione alle caratteristiche del flusso, la trasmissione avviene con modalità message switching o file transfer. Per quanto riguarda il flusso di ritorno personalizzato, verrà concordato con ogni intermediario il vettore (rete o supporto magnetico) più idoneo ad assicurare la massima tempestività nel

rendere disponibile l'informazione.

Gli intermediari che abbiano difficoltà a utilizzare la rete nazionale interbancaria potranno ricorrere al supporto magnetico, informando tempestivamente la Centrale dei rischi in merito alla natura e alla durata dei relativi impedimenti.

Gli intermediari partecipanti devono adottare un sistema di archiviazione e consultazione delle informazioni scambiate con la Centrale dei rischi tale da garantire che la diffusione delle informazioni alle proprie filiali e agli organi aziendali che vi abbiano interesse avvenga nel rispetto delle prescritte esigenze di riservatezza.

2.1.3 CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI

Sono oggetto di segnalazione i rapporti di affidamento per cassa e di firma, le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari in favore di soggetti dagli stessi affidati, i derivati finanziari e altre informazioni che forniscono elementi utili per la gestione del rischio di credito.¹³

L'obbligo di segnalare alla Banca d'Italia le suddette informazioni sussiste indipendentemente dalle caratteristiche del soggetto affidato; è fatta eccezione per le filiali estere di intermediari italiani, le quali segnalano solo i rapporti in essere nei confronti della clientela residente.

L'intermediario deve intestare le posizioni di rischio a nome del cliente verso cui risulta esposto alla data di riferimento della segnalazione. Per ogni cliente deve essere effettuata una sola segnalazione nella quale devono confluire tutte le posizioni di rischio in essere.

Intestatari delle segnalazioni possono essere:

- le persone fisiche;
- le persone giuridiche;
- gli organismi che, pur sprovvisti di personalità giuridica, dispongono di autonomia decisionale e contabile. Rientrano in questa fattispecie le società di persone, le società di fatto, le associazioni non riconosciute e, distintamente, le sezioni periferiche di queste ultime;
- le cointestazioni, considerate come l'insieme di più soggetti cointestatori di uno o più fidi; le posizioni di rischio facenti capo alle cointestazioni sono distinte rispetto a quelle dei soggetti che ne fanno parte;

¹³ Banca d'Italia, Circolare n. 139 dell' 11 febbraio 1991, Centrale dei Rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi, 13[^] aggiornamento del 4 marzo 2010, capitolo 2, sezione 1

- i fondi comuni d'investimento.

Nell'ambito delle rispettive sezioni, i crediti per cassa e di firma devono essere ricondotti alle pertinenti categorie di censimento. In particolare, i crediti per cassa sono suddivisi in cinque categorie di censimento: rischi autoliquidanti, rischi a scadenza, rischi a revoca, finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari, sofferenze. I crediti di firma sono, a loro volta, ripartiti in due categorie di censimento a seconda che siano connessi con operazioni di natura commerciale o finanziaria.

La sezione informativa risulta articolata in otto categorie di censimento: operazioni effettuate per conto di terzi, crediti per cassa: operazioni in pool - azienda capofila, crediti per cassa: operazioni in pool - altra azienda partecipante, crediti per cassa: operazioni in pool - totale, crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti, rischi autoliquidanti - crediti scaduti, sofferenze - crediti passati a perdita, crediti ceduti a terzi.

Gli importi da segnalare nelle classi di dati sono espressi in unità di euro. Gli importi denominati in divisa estera vanno convertiti in euro sulla base del tasso di cambio alla data di riferimento della segnalazione. In particolare, la conversione va effettuata tenendo conto dei tassi di cambio di fine periodo comunicati a titolo indicativo dalla Banca Centrale Europea per le valute da questa considerate; per le altre valute devono essere applicati i cambi comunicati periodicamente dalla Banca d'Italia attraverso circuiti telematici.

CATEGORIE DI CENSIMENTO DEI RISCHI

Crediti per cassa.¹⁴

Rischi autoliquidanti.

Confluiscono nella categoria di censimento rischi autoliquidanti le operazioni caratterizzate da una fonte di rimborso predeterminata. Si tratta di finanziamenti concessi per consentire alla clientela l'immediata disponibilità di crediti non ancora scaduti vantati nei confronti di terzi e per i quali l'intermediario segnalante ha il controllo sui flussi di cassa. Di conseguenza, il rapporto coinvolge oltre all'intermediario e al cliente anche un terzo soggetto debitore di quest'ultimo.

In particolare, devono essere segnalate le operazioni di:

- anticipo per operazioni di factoring;

¹⁴ Banca d'Italia, Circolare n. 139 dell' 11 febbraio 1991, Centrale dei Rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi, 13[^] aggiornamento del 4 marzo 2010, capitolo 2, sezione 2

- anticipo s.b.f.;
- anticipo su fatture;
- altri anticipi su effetti e documenti rappresentativi di crediti commerciali;
- sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto;
- anticipo all'esportazione;
- finanziamento a fronte di cessioni di credito effettuate ai sensi dell'art.1260;
- prestiti contro cessione di stipendio;
- operazioni di acquisto di crediti a titolo definitivo.

Rischi a scadenza.

La categoria di censimento rischi a scadenza include le operazioni di finanziamento con scadenza fissata contrattualmente e prive di una fonte di rimborso predeterminata.

Nell'ambito della categoria, devono essere segnalate, fra l'altro, le seguenti operazioni:

- anticipazioni attive;
- anticipi su crediti futuri connessi con operazioni di factoring;
- aperture di credito in c/c dalle quali l'intermediario può recedere prima della scadenza contrattuale solo per giusta causa;
- leasing;
- mutui;
- finanziamenti a valere su fondi di terzi in amministrazione comportanti l'assunzione di un rischio per l'intermediario;
- sconto di portafoglio finanziario diretto;
- prestiti personali;
- prestiti subordinati, solo se stipulati sotto forma di contratto di finanziamento;
- pronti contro termine e riporti attivi;
- altre sovvenzioni attive;
- operazioni relative alle “campagne acquisto grano per conto dello Stato anni 1962-63 e 1963-64”, alle “campagne ammassi obbligatori anni 1961-62 e precedenti”, e alla “gestione statale olio di semi e semi oleosi importati anni 1950-51”, qualora il soggetto debitore non versi in stato di insolvenza.

Rischi a revoca.

Nella categoria di censimento rischi a revoca confluiscono le aperture di credito in conto corrente concesse per elasticità di cassa - con o senza una scadenza prefissata - per le quali l'intermediario si sia riservato la facoltà di recedere indipendentemente dall'esistenza di una giusta causa.

Confluiscono, inoltre, tra i rischi a revoca i crediti scaduti e impagati derivanti da operazioni riconducibili alla categoria di censimento rischi autoliquidanti (c.d. insoluti).

Non devono essere classificate tra i rischi a revoca le operazioni che, seppure regolate in conto corrente, hanno i requisiti propri dei rischi autoliquidanti.

Finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari.

Nella categoria di censimento finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari devono essere segnalati i crediti, assistiti da una specifica causa di prelazione, concessi a organi di procedura concorsuale. Tale evidenza consente di distinguere questi affidamenti da quelli in essere antecedentemente all'instaurarsi della procedura, i quali devono figurare tra le sofferenze.

Sofferenze.

Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti.

Crediti di firma.

La sezione crediti di firma comprende le accettazioni, gli impegni di pagamento, i crediti documentari, gli avalli, le fideiussioni e le altre garanzie rilasciate dagli intermediari, con le quali essi si impegnano a far fronte ad eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte dalla clientela nei confronti di terzi. La segnalazione dei crediti di firma va effettuata a nome del cliente al quale è rilasciata la garanzia.

I crediti di firma sono ripartiti in due categorie di censimento nelle quali confluiscono distintamente le garanzie che assistono operazioni di natura commerciale e quelle che sono rilasciate a copertura di operazioni di natura finanziaria.

Garanzie ricevute.

Sono comprese nella categoria di censimento garanzie ricevute le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari allo scopo di rafforzare l'aspettativa di adempimento delle obbligazioni assunte dalla clientela nei loro confronti. In particolare devono essere segnalate, previa valorizzazione dell'apposita variabile di classificazione, le garanzie reali esterne, cioè le garanzie reali rilasciate da soggetti diversi dall'affidato (ad es. terzo datore di ipoteca); le garanzie personali di "prima istanza"; le garanzie personali di "seconda

istanza”, la cui efficacia è condizionata all'accertamento dell'inadempimento del debitore principale e degli eventuali garanti di prima istanza.

La segnalazione deve essere effettuata a nome del soggetto che ha prestato la garanzia.

L'obbligo di segnalazione della garanzia sorge contestualmente al perfezionamento dell'operazione garantita salvo che la garanzia venga acquisita successivamente; in tal caso la segnalazione decorre dal momento dell' effettiva acquisizione della stessa.

Le garanzie ricevute non devono essere più segnalate quando si estingue l'obbligazione del garante; la loro segnalazione cessa, inoltre, quando viene meno il rapporto garantito.

Derivati finanziari.

Confluiscono nella categoria di censimento derivati finanziari i contratti derivati negoziati sui mercati over the counter (c.d. OTC, ad es. swaps, fras, opzioni).

Deve essere segnalato nella classe di dati valore intrinseco il fair value positivo dell'operazione, ovvero il credito vantato dall'intermediario nei confronti della controparte alla data di riferimento della segnalazione, al netto degli eventuali accordi di compensazione contrattuali stipulati tra le parti.

La segnalazione dei contratti di opzione oggetto di rilevazione deve essere prodotta dall'intermediario acquirente dell'opzione (c.d. holder) a nome del venditore dell'opzione (c.d. writer).

Sono esclusi dalla rilevazione i contratti derivati negoziati sui mercati ufficiali e i derivati interni (c.d. internal deals).

Sezione informativa.

Operazioni effettuate per conto di terzi.

Confluiscono nella categoria di censimento operazioni effettuate per conto di terzi i finanziamenti erogati dall'intermediario a valere su fondi pubblici la cui gestione, che riveste natura di mero servizio, è caratterizzata dalla circostanza che l'organo deliberante è esterno all'intermediario stesso il quale svolge, dietro pagamento di una provvigione o di una commissione forfettaria, esclusivamente attività di tipo istruttorio, di erogazione, di riscossione e di riversamento somme per conto dell'ente interessato.

L'eventuale assunzione di rischio, totale o parziale, da parte dell'intermediario nello svolgimento di tale servizio deve essere segnalata tra i crediti di firma nella categoria di censimento garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria.

L'importo da segnalare nella classe di dati altri importi è pari all'ammontare del debito a

scadere in linea capitale (comprensivo della quota capitale delle rate scadute e non in mora), maggiorato delle eventuali rate scadute e in mora (capitale e relativi interessi).

Crediti per cassa: operazioni in pool.

Nelle categorie di censimento della sezione informativa relative alle operazioni in pool sono rilevate informazioni aggiuntive sui finanziamenti in pool segnalati tra i crediti per cassa (ad eccezione delle sofferenze).

Tali categorie sono distinte a seconda del ruolo svolto dall'ente segnalante.

Crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti.

Nella categoria di censimento crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti devono essere segnalati, a nome del debitore ceduto, gli importi corrispondenti al valore nominale dei crediti acquisiti dall'intermediario segnalante con operazioni di factoring, operazioni di sconto pro soluto e operazioni di cessione di credito pro soluto e pro solvendo.

Le variabili di classificazione tipo attività e stato del rapporto vanno opportunamente valorizzate al fine di precisare il tipo di operazione (factoring, sconto o cessione), la natura pro soluto o pro solvendo della cessione e la circostanza che si tratti di crediti scaduti. Nella variabile di classificazione censito collegato deve essere indicato il codice CR del soggetto cedente.

Rischi autoliquidanti - crediti scaduti.

Nella categoria di censimento rischi autoliquidanti - crediti scaduti deve essere segnalato, a nome del soggetto cedente, il valore nominale dei crediti – acquisiti dall'intermediario nell'ambito di operazioni di factoring, cessione di credito, sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto, anticipo s.b.f., anticipo su fatture, effetti e altri documenti commerciali - scaduti nel corso del mese precedente a quello oggetto di rilevazione. In particolare devono essere distinti, previa valorizzazione della variabile di classificazione stato del rapporto, i crediti che alla data di rilevazione risultano impagati da quelli che sono stati pagati.

Tale segnalazione va effettuata solo con riferimento ai crediti non in sofferenza ceduti da società non finanziarie e famiglie produttrici residenti e non residenti.

Crediti passati a perdita.

Devono essere segnalati nella categoria di censimento sofferenze - crediti passati a perdita i crediti in sofferenza che l'intermediario, con specifica delibera, ha considerato non recuperabili o per i quali non ha ritenuto conveniente intraprendere i relativi atti di recupero. Confluiscono nella categoria anche le frazioni non recuperate dei crediti che hanno formato

oggetto di accordi transattivi con la clientela, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio. La segnalazione di dette perdite ha luogo qualunque sia il loro importo, sempre che nel mese di rilevazione o in quello precedente l'intermediario, ricorrendone i presupposti, abbia effettuato a nome del medesimo cliente una segnalazione a sofferenza.

La segnalazione non è più dovuta dalla rilevazione successiva a quella in cui il credito è stato interamente passato a perdita ovvero è stata rimborsata la parte non passata a perdita.

Crediti ceduti a terzi.

Confluiscono nella categoria di censimento crediti ceduti a terzi le operazioni di cessione di credito da parte di intermediari segnalanti a società di cartolarizzazione ex legge n.130/99 o ad altri soggetti.

In particolare, l'intermediario cedente deve segnalare a nome del debitore ceduto un importo pari al debito di quest'ultimo, indipendentemente dal prezzo di cessione. Le segnalazioni sono dovute esclusivamente per il mese in cui è avvenuta la cessione.

Se il cessionario è anch'esso un intermediario partecipante al servizio centralizzato dei rischi, deve segnalare il debitore ceduto nella pertinente categoria di censimento dell'operazione originaria, per un importo pari al debito del cliente, sia in caso di cessione pro solvendo che pro soluto.

2.1.4 VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE E CLASSI DI DATI

Variabili di classificazione.

Le variabili di classificazione sono qualificatori volti a connotare più dettagliatamente la natura e le caratteristiche delle operazioni che confluiscono nelle categorie di censimento.

Esse arricchiscono pertanto il contenuto informativo della rilevazione, ampliando, fra l'altro, il novero degli elementi di valutazione della posizione globale di rischio dei soggetti censiti.

15

Localizzazione.

La variabile di classificazione localizzazione indica il comune italiano o lo Stato estero in cui è ubicato lo sportello eletto quale referente per il cliente. La designazione dello sportello

15 Banca d'Italia, Circolare n. 139 dell' 11 febbraio 1991, Centrale dei Rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi, 13[^] aggiornamento del 4 marzo 2010, capitolo 2, sezione 3

referente deve essere effettuata a livello di Stato. In particolare, va indicata una sola localizzazione per tutti i rapporti intrattenuti con il cliente da dipendenze situate nello stesso Stato. La valorizzazione di tale variabile va effettuata indicando il CAB del comune italiano ovvero il codice dello Stato estero ove tale sportello ha sede. Qualora il cliente intrattenga rapporti con più sportelli situati in Stati diversi, la relativa segnalazione deve essere effettuata distintamente per ciascuno Stato.

Durata originaria.

La variabile di classificazione durata originaria consente di ripartire le operazioni sulla base della durata fissata dall'originario contratto di affidamento ovvero rideterminata per effetto di accordi intervenuti fra le parti.

Durata residua.

La variabile di classificazione durata residua indica il lasso di tempo intercorrente fra la data della rilevazione e il termine contrattuale di scadenza del finanziamento.

Essa può assumere i valori fino ad un anno, oltre un anno, e non rilevante. I valori fino ad un anno e oltre un anno devono essere determinati con riferimento alla scadenza di ciascun finanziamento, prescindendo dall'eventuale esistenza di piani di ammortamento.

Divisa.

La valorizzazione della variabile di classificazione divisa è prevista per tutte le categorie di censimento, fatta eccezione per finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari, sofferenze, garanzie ricevute, sofferenze - crediti passati a perdita e crediti ceduti a terzi.

Essa può assumere i valori corrispondenti a euro e altre valute. Per le operazioni in valuta diversa dall'euro il valore corrispondente a altre valute deve essere indicato anche se non sussiste rischio di cambio a carico del cliente. Analogamente per le operazioni di impiego a valere su provvista in valuta diversa dall'euro assistite da garanzia pubblica sul rischio di cambio, sia che tale garanzia copra interamente il suddetto rischio sia che lo copra solo in parte.

Import-Export.

La variabile di classificazione import-export indica la finalizzazione dell'operazione all'attività di esportazione o di importazione di beni e servizi eventualmente svolta dal

cliente.

Tipo attività.

La variabile di classificazione tipo attività consente di evidenziare alcune specifiche operazioni. In particolare, essa individua:

- nella categoria di censimento rischi autoliquidanti, le cessioni di credito e lo sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto pro soluto e pro solvendo (“cessione”), gli anticipi su crediti ceduti per attività di factoring (“factoring”), gli anticipi s.b.f., su fatture e altri anticipi su effetti e documenti (“anticipi”);
- nella categoria di censimento rischi a scadenza, le operazioni di leasing finanziario, le operazioni di impiego a valere su provvista in valuta diversa dall’euro assistite da garanzia pubblica sul rischio di cambio, gli anticipi su crediti futuri, le operazioni di pronti contro termine e di riporto attivo, le aperture di credito in c/c e i prestiti subordinati;
- nella categoria di censimento derivati finanziari, le diverse tipologie di derivati finanziari negoziati sui mercati over the counter (swaps, fras, opzioni, altri contratti derivati);
- nella categoria di censimento crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti, la tipologia e la natura dell’operazione sottostante: cessioni di credito e sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto o factoring, pro soluto o pro solvendo;
- nella categoria crediti ceduti a terzi, le operazioni di cessione di crediti a società di cartolarizzazione o ad altri soggetti, queste ultime distinte a seconda che siano pro soluto e pro solvendo.

Censito collegato.

La variabile di classificazione censito collegato consente la rilevazione di forme di collegamento, diverse dalle coobbligazioni, fra il cliente segnalato e altri soggetti.

La sua valorizzazione è prevista per le seguenti categorie di censimento:

- garanzie ricevute, ove deve essere indicato il codice CR del soggetto a favore del quale viene prestata la garanzia;
- crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti, ove deve essere indicato il codice CR del soggetto cedente;
- crediti ceduti a terzi, ove deve essere indicato il codice CR del soggetto cessionario.

Stato del rapporto.

La variabile di classificazione stato del rapporto fornisce indicazioni sulla situazione dei

crediti.

In particolare, si considerano:

- ad incaglio, i clienti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo;
- ristrutturati, i rapporti contrattuali modificati o accesi nell'ambito di un'operazione di ristrutturazione cioè di un accordo con il quale un intermediario o un pool di intermediari, a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore non riconducibile unicamente a profili attinenti al rischio-paese, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali che diano luogo a una perdita. Un'operazione di ristrutturazione può avere natura liquidatoria o non liquidatoria a seconda che l'accordo di ristrutturazione rappresenti o no un piano di rientro dell'intera esposizione volto a liquidare la relazione commerciale con il cliente;
- inadempimenti persistenti, i crediti scaduti o sconfinanti in via continuativa da oltre 90/180 giorni.

Tipo garanzia.

La variabile di classificazione tipo garanzia fornisce indicazioni in ordine alla tipologia di garanzie censite dalla Centrale dei rischi. In particolare essa indica:

- con riferimento ai crediti per cassa, se gli stessi sono assistiti da garanzie reali che insistono su beni dell'affidato (garanzie interne) o di terzi (garanzie esterne), specificandone il tipo.
- nell'ambito della categoria di censimento garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria, le garanzie prestate ai sensi della delibera CICR del 3 marzo 1994 per emissione di titoli da parte del garantito, le garanzie che assistono finanziamenti concessi al cliente da altri intermediari segnalanti, nonché quelle connesse con operazioni di cessione di credito pro solvendo tra intermediari;
- nella categoria di censimento garanzie ricevute, le garanzie reali esterne, le garanzie personali di prima e di seconda istanza.

Fenomeno correlato.

La variabile di classificazione fenomeno correlato deve essere valorizzata in presenza di operazioni di cessione di crediti a terzi da parte dell'intermediario segnalante. Essa fornisce indicazioni sulla natura dei crediti ceduti (crediti in sofferenza e non).

Qualità del credito.

La variabile di classificazione qualità del credito consente di evidenziare se i crediti oggetto di segnalazione rientrano o meno tra le attività “deteriorate” ai sensi della normativa sulle segnalazioni di vigilanza.

Classi di dati

Accordato e accordato operativo.¹⁶

L'accordato rappresenta il credito che gli organi competenti dell'intermediario segnalante hanno deciso di concedere al cliente. Condizione necessaria per la segnalazione è che l'affidamento tragga origine da una richiesta del cliente ovvero dall'adesione del medesimo a una proposta dell'intermediario.

Utilizzato.

L'utilizzato rappresenta, nei crediti per cassa e nelle operazioni in pool, l'ammontare del credito erogato al cliente alla data di riferimento della segnalazione, nei crediti di firma, l'ammontare delle garanzie effettivamente prestate alla data di riferimento della segnalazione.

Saldo medio.

Il saldo medio corrisponde alla media aritmetica dei saldi contabili giornalieri rilevati nel mese cui si riferisce la segnalazione. La segnalazione del saldo medio è dovuta solo per i finanziamenti in essere alla data della rilevazione.

Valore garanzia e importo garantito.

Il valore garanzia indica, nelle garanzie di natura personale, il limite dell'impegno assunto dal garante con il contratto di garanzia; nelle garanzie di natura reale, il valore del bene dato in garanzia. Qualora il garante abbia prestato, con riferimento alla medesima linea di credito, una pluralità di garanzie reali esterne e/o personali, nella classe di dati valore garanzia va indicato l'importo corrispondente alla garanzia di maggior valore se, secondo quanto convenuto, l'intermediario può escutere una sola delle garanzie; deve invece essere segnalato un importo corrispondente al valore complessivo delle garanzie, se può

¹⁶ Banca d'Italia, Circolare n. 139 dell' 11 febbraio 1991, Centrale dei Rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi, 13[^] aggiornamento del 4 marzo 2010, capitolo 2, sezione 4

esaminarle tutte.

Nei crediti per cassa l'importo garantito è pari al minore fra quanto indicato nella classe di dati utilizzato e il valore del bene oggetto della garanzia. Se il fido è assistito da privilegio, l'importo garantito non deve essere per convenzione valorizzato, stante la difficoltà di determinare, nella maggior parte dei casi, l'effettivo controvalore della garanzia.

Nelle garanzie ricevute, l'importo garantito è pari al minore fra il valore della garanzia e l'importo utilizzato dal garantito.

Il valore del bene dato in garanzia va quantificato sulla base dei criteri di seguito indicati:

- in caso di iscrizione ipotecaria, va considerato il minore fra il valore dell'iscrizione stessa e quello di stima o perizia del bene ipotecato. Per le ipoteche di grado successivo al primo, il valore di stima o perizia del bene ipotecato deve essere considerato al netto delle preesistenti iscrizioni ipotecarie, se queste siano state effettuate da altri intermediari, o al netto del capitale residuo del credito relativo alle preesistenti iscrizioni ove queste siano state eseguite su richiesta del medesimo intermediario;
- in caso di pegno su titoli e su altri beni, va considerato il valore di mercato oppure di stima o perizia degli stessi a seconda che si tratti o meno di beni che hanno una quotazione di mercato.

Valore intrinseco e altri importi.

Nella classe di dati valore intrinseco deve essere indicato il fair value positivo dei derivati finanziari in essere alla data di riferimento della segnalazione.

Nella classe di dati altri importi va segnalato:

- per la categoria di censimento operazioni effettuate per conto di terzi, l'ammontare del debito a scadere, maggiorato delle rate scadute e in mora e dei relativi interessi;
- per le categorie di censimento crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti, rischi autoliquidanti - crediti scaduti, il valore nominale dei crediti;
- per la categoria di censimento crediti ceduti a terzi, il debito del cliente, indipendentemente dal prezzo di cessione;
- per la categoria di censimento sofferenze - crediti passati a perdita, l'ammontare delle perdite contabilizzate alla data di rilevazione.

Divieto di compensazione.

Le segnalazioni inviate alla Centrale dei rischi si riferiscono esclusivamente alle voci di debito della clientela nei confronti degli intermediari; pertanto, non è consentito, di norma,

operare compensazioni tra conti debitori e conti creditori.

Secondo tale principio, partite a credito della clientela, quali ad es. versamenti in acconto su rate a scadere di mutui, non possono considerarsi rettificative dell'importo da segnalare ove l'intermediario non abbia correlativamente aggiornato le proprie evidenze contabili.

2.2 CLASSIFICAZIONE DELLE SOFFERENZE

Dalla definizione della Banca d'Italia si definiscono le sofferenze: “Crediti la cui riscossione non è certa (per le banche e gli intermediari finanziari che hanno erogato il finanziamento) poiché i soggetti debitori si trovano in stato d'insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili.”

Nella categoria di censimento *sofferenze* va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda.¹⁷ Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti.

Gli importi relativi ai crediti in sofferenza vanno segnalati nella sola classe di dati utilizzato.

Indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione adottate dagli intermediari, i crediti in sofferenza devono essere segnalati per un ammontare pari agli importi erogati inizialmente, al netto di eventuali rimborsi e al lordo delle svalutazioni e dei passaggi a perdita eventualmente effettuati. Detto ammontare è comprensivo del capitale, degli interessi contabilizzati e delle spese sostenute per il recupero dei crediti. Tale criterio deve essere seguito anche dall'intermediario che si è reso cessionario di crediti in sofferenza.

La segnalazione in sofferenza di una cointestazione presuppone che tutti i cointestatari versino in stato di insolvenza.

La segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta quando:

- viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile;
- il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio; rimborsi parziali del credito comportano una corrispondente riduzione dell'importo segnalato;
- il credito viene ceduto a terzi;

¹⁷ Banca d'Italia, Modifiche alla circolare 139/91, Centrale dei rischi per gli intermediari creditizi, Novembre 2009

- i competenti organi aziendali, con specifica delibera hanno preso definitivamente atto della irrecuperabilità dell'intero credito oppure rinunciato ad avviare o proseguire gli atti di recupero.

La definizione di sofferenze bancarie precedentemente riportata, fa riferimento alla nozione di sofferenze lorde. La Banca d'Italia ha, infatti, individuato una nozione di sofferenze bancarie nette, (o al valore di realizzo) definendole come: «le sofferenze bancarie al netto dell'ammontare complessivo delle perdite di valore calcolate secondo i criteri previsti dal D.lgs 27. 1. 1997, n.87, articolo 20».

Si trovano infine i dubbi esiti che rappresentano la fase terminale del degrado qualitativo del credito. Questi sono costituiti dalle esposizioni per cassa nei confronti di soggetti che non sono più in grado di rimborsare il proprio credito, e si ritiene che il recupero degli stessi sia assai difficoltoso. In sintesi si tratta di crediti che si stimano persi, in tutto o in parte.

L'insieme di queste posizioni di credito va a formare, quindi, l'aggregato delle *partite anomale*, verso il quale le banche e le autorità di vigilanza mostrano una crescente attenzione al fine di individuare le soluzioni più efficienti, con le quali migliorare il livello qualitativo del credito e di conseguenza cercare di ridurre l'esposizione al rischio di credito del proprio portafoglio prestiti.

I primi sintomi di uno stato di insolvenza possono essere individuati nel mancato adempimento di una o più obbligazioni. In particolare nelle fasi iniziali si tratta di ritardi nei pagamenti, nell'utilizzo anomalo del credito concesso; ciò pone l'impresa in una temporanea situazione di difficoltà che si presume possa essere risolta, senza eccessivi oneri, in un lasso di tempo non troppo lungo.

Qualora i mancati pagamenti delle obbligazioni siano ripetuti e si prolunghino oltre il periodo di tempo ritenuto accettabile nell'ambito della normale attività, si viene a determinare una situazione di insolvenza.

Nel parlare di insolvenza si tiene conto soltanto della situazione debitoria che ad un certo punto l'impresa affidata deve fronteggiare; mentre non c'è insolvenza qualora l'impresa riesca ad ottenere dilazioni di pagamento dai suoi creditori o altre forme di agevolazioni.

Bisogna inoltre precisare che l'insolvenza sussiste non solo rispetto a crediti di natura pecuniaria, ma anche rispetto a crediti che hanno per oggetto una prestazione diversa dal denaro. Ciò trova conferma nella normativa fallimentare che al secondo comma dell'articolo 5 afferma che il debitore è insolvente quanto non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

In definitiva, per giudicare se un soggetto è insolvente, si deve tener conto del fatto se egli

gode di credito, e se questa possibilità è scarsa si deve valutare la consistenza dei suoi beni. In conclusione si può ritenere che il giudizio su uno stato di insolvenza debba far riferimento necessariamente sia a fattori quantitativi dell'impresa, relativi a consistenze patrimoniali e finanziarie, sia a fattori qualitativi, relativi a valutazioni sull'efficienza operativa dell'impresa affidata.

Per gli intermediari creditizi risulta importante l'utilizzo di indicatori di natura interna ed esterna al rapporto creditizio, al fine di riuscire ad identificare preventivamente situazioni di anomalia, che possono condurre ad uno stato di insolvenza irrimediabile e di conseguenza al sostenimento di perdite sui crediti.

Lo stato iniziale di crisi dell'impresa, pertanto, è rilevabile attraverso un attento controllo e sorveglianza del rapporto di credito instaurato con il cliente, e con l'integrazione di informazioni provenienti da fonti esterne al rapporto.

Tra le fonti interne hanno un ruolo importante le informazioni relative:

- all'andamento del conto corrente dell'impresa, su cui transita la maggior parte dei pagamenti e degli incassi. Questo conto può essere considerato come il terminale dei flussi finanziari dell'impresa, riflettendo le varie fasi dei suoi cicli produttivi. Il conto risulterà in posizione debitoria all'atto dell'acquisto delle materie prime, e per i pagamenti dei fornitori, e resterà più o meno così per tutto il periodo di produzione, infine la posizione debitoria si ridurrà progressivamente nel periodo delle vendite. Se quest'ultima circostanza non si realizza, bisogna controllare la consistenza degli investimenti dichiarati, la capacità di collocamento dei prodotti sul mercato, le giacenze in magazzino;
- al mancato pagamento reiterato di ricevute bancarie presso la banca;
- al mancato rimborso di affidamenti straordinari in conto corrente o difficoltà a rientrare dagli sconfinamenti autorizzati dalla banca;
- alla continua richiesta di assegni circolari (soprattutto se trasferibili) all'ordine proprio del cliente o prelievi in contante per importi non giustificati dal tipo di attività svolta, che possono segnalare una carenza di liquidità;
- alla riluttanza da parte dell'affidato a fornire informazioni sull'evoluzione della sua attività.

Sofferenze rettificate¹⁸

Al fine di ottenere una stima più precisa ed oggettiva, si può far ricorso al concetto di

18 Banca d'Italia, Relazione annuale Banca d'Italia 2009

sofferenze *rettificate*, che è un aggregato che tiene conto dei giudizi espressi da più intermediari su ciascun affidato che presenti sintomi di anomalia.

Più precisamente la Banca d'Italia afferma che per sofferenze rettificata si deve intendere: “l'esposizione complessiva per cassa di un affidato verso il sistema finanziario, quando questi viene segnalato alla Centrale dei rischi:

- in sofferenza dall'unico intermediario che ha erogato il credito;
- in sofferenza da un intermediario, e tra gli sconfinamenti dall'unico altro intermediario esposto;
- in sofferenza da un intermediario e l'importo della sofferenza è almeno il 70 per cento dell'esposizione complessiva verso il sistema finanziario, ovvero vi siano sconfinamenti pari o superiori al 10 per cento;
- in sofferenza da almeno due intermediari per importi pari o superiori al 10 per cento del credito utilizzato complessivo per cassa”.

Quindi, attraverso l'utilizzo di questo aggregato, il debitore che venga qualificato come debitore in sofferenza rettificata, è tale rispetto all'intero sistema creditizio. In questo modo si giunge ad una classificazione oggettiva ed univoca, che permette di disporre di una stima più precisa del grado di rischio associato all'attività di prestito svolta dagli intermediari creditizi.

2.3 REGOLE PER LA SEGNALAZIONE A SOFFERENZA

Il corretto funzionamento della Centrale dei rischi si fonda sul senso di responsabilità e sullo spirito di collaborazione degli intermediari partecipanti.¹⁹

Ciò considerato e avute altresì presenti le conseguenze, anche di ordine giuridico, che possono derivare da un'erronea registrazione dei dati, gli intermediari sono tenuti a una puntuale osservanza delle norme che regolano il servizio e al rispetto dei termini segnaletici. Gli intermediari devono informare il cliente la prima volta che lo segnalano a sofferenza.

Gli intermediari hanno l'obbligo di verificare tutte le comunicazioni che ricevono dalla Centrale dei rischi e, specificamente, quelle contenenti i dati anagrafici dei soggetti da censire. Nell'ambito di tale ultima attività, all'intermediario segnalante è rimessa la responsabilità di valutare, sulla base delle risposte fornite dal sistema informativo della

¹⁹ Banca d'Italia, Circolare n. 139 dell' 11 febbraio 1991, Centrale dei Rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi, 13[^] aggiornamento del 4 marzo 2010, capitolo 1, sezione 1

Centrale dei rischi, se il nominativo del quale ha segnalato i dati anagrafici sia presente o meno negli archivi della Centrale dei rischi. In particolare l'intermediario, quando segnala per la prima volta un cliente e riceve dalla C.R. i dati anagrafici del o dei soggetti presenti in anagrafe aventi una somiglianza con il nominativo da codificare, deve verificare con particolare cura, sulla base della documentazione di cui è in possesso, se tra i soggetti che gli sono stati sottoposti è identificabile il proprio cliente. Gli intermediari segnalano mensilmente alla Banca d'Italia gli affidamenti concessi a ciascun cliente, singolarmente e in cointestazione con altri soggetti.

Gli intermediari sono tenuti a controllare le segnalazioni di rischio trasmesse alla Banca d'Italia e a rettificare di propria iniziativa le segnalazioni errate o incomplete riferite alla rilevazione corrente e a quelle pregresse.

Gli intermediari devono ottemperare senza ritardo agli ordini dell'Autorità giudiziaria riguardanti le segnalazioni trasmesse alla Centrale dei rischi (ad es. ordine di cancellazione di una sofferenza). Ove l'ordine sia impartito alla Banca d'Italia, quest'ultima chiede prontamente tramite posta elettronica certificata (PEC) o a mezzo fax all'intermediario che ha effettuato la segnalazione di provvedere - tempestivamente e comunque entro i tre giorni lavorativi successivi a quello della richiesta - alla rettifica e all'eventuale riclassificazione della posizione oggetto di accertamento. In caso d'inerzia dell'intermediario, la Banca d'Italia provvede d'iniziativa entro il giorno seguente a quello di scadenza del predetto termine e avvia la procedura per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 144 del T.U.B. nei confronti dell'ente segnalante.

L'attività di controllo non deve limitarsi alla fase di codifica, ma va estesa anche alle altre comunicazioni; in assenza di rettifiche da parte degli enti segnalanti i dati registrati negli archivi della Centrale dei rischi si considerano implicitamente confermati.

Anche nel caso in cui gli intermediari si avvalgano di centri di elaborazione esterni per lo scambio di informazioni con la Centrale dei rischi, la responsabilità circa le informazioni fornite, l'osservanza degli adempimenti e dei termini previsti per la loro trasmissione e, in generale, il corretto svolgimento del servizio rimane a carico degli stessi.

Gli intermediari partecipanti al servizio sono tenuti a inviare alla Filiale territorialmente competente della Banca d'Italia una comunicazione sottoscritta dai Presidenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché dal Direttore generale, attestante che le segnalazioni di rischio trasmesse alla Banca d'Italia derivano da procedure di elaborazione approvate dagli organi aziendali e si basano sui dati della contabilità aziendale. Nel caso di cessazione dalla carica di uno dei predetti esponenti, tale comunicazione va rinnovata entro

10 giorni dalla data di nomina del successore.

Il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o della situazione ad esso equiparabile non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse.

Il regolare adempimento di piani di rientro non comportano il passaggio del credito dalla categoria sofferenze ad un' altra. Infatti spetta all'intermediario valutare caso per caso decidendo se sono venuti meno i presupposti per l'appostazione a sofferenza.

Gli intermediari sono tenuti a segnalare l'intera esposizione nei confronti del singolo cliente se, alla data cui si riferisce la rilevazione, ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la somma dell'accordato ovvero quella dell'utilizzato del totale dei crediti per cassa e di firma è d'importo pari o superiore a 30.000 €;
- il valore delle garanzie ricevute complessivamente dall'intermediario è d'importo pari o superiore a 30.000 €;
- il valore intrinseco delle operazioni in derivati finanziari è pari o superiore a 30.000 €;
- la posizione del cliente è in sofferenza;
- l'importo delle operazioni effettuate per conto di terzi è pari o superiore a 30.000 €;
- il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring, sconto di portafoglio pro soluto e cessione di credito è pari o superiore a 30.000 €;
- sono stati passati a perdita crediti in sofferenza di qualunque importo;
- il valore nominale dei crediti non in sofferenza ceduti a terzi dall'intermediario segnalante è pari o superiore a 30.000 €;
- sono stati ceduti a terzi dall'intermediario segnalante crediti in sofferenza di qualunque importo.

Ai fini del calcolo dei limiti di censimento gli intermediari - con riferimento al medesimo cliente - devono cumulare i rischi che fanno capo a tutte le filiali della rete nazionale e estera.

La segnalazione non è più dovuta a partire dal mese nel corso del quale il credito è sceso al di sotto dei suddetti limiti di censimento ovvero il rapporto si è estinto.

Rilevazione mensile.

Ogni intermediario partecipante è tenuto a comunicare mensilmente la posizione di rischio di ciascun cliente in essere l'ultimo giorno del mese.

Le segnalazioni devono pervenire alla Centrale dei rischi entro il 25° giorno del mese

successivo a quello di riferimento e vanno inviate anche se gli importi non hanno subito variazioni rispetto alla precedente rilevazione.

L'esigenza di completezza della rilevazione motiva l'impossibilità di concedere proroghe ai termini previsti. Eventuali difficoltà, determinate dal verificarsi di circostanze eccezionali, andranno tempestivamente rappresentate alla Banca d'Italia. Qualora le segnalazioni non pervengano in tempo utile per la rilevazione mensile, ai fini dell'aggiornamento degli archivi della Centrale dei rischi e dei flussi informativi destinati agli intermediari, vengono utilizzati i dati del mese precedente (c.d. trascinamento dei dati). Gli intermediari sono comunque tenuti a trasmettere le suddette segnalazioni con la massima tempestività.

Tutte le altre informazioni funzionali alla rilevazione dei rischi vengono acquisite ed elaborate dalla Centrale dei rischi in modo puntuale e continuo per mantenere gli archivi sempre aggiornati. Pertanto, esse devono essere trasmesse con tempestività non appena si rendano disponibili presso l'intermediario.

Conclusa la rilevazione, la Centrale dei rischi invia ad ogni intermediario un flusso di ritorno personalizzato che riporta l'indebitamento complessivo verso il sistema (espresso in unità di euro) dei singoli clienti segnalati dall'intermediario stesso e delle relative obbligazioni.

Di norma le informazioni della rilevazione mensile sono disponibili circa 40 giorni dopo la fine del mese di riferimento.

Rilevazione inframensile degli eventi che attengono alla posizione di rischio della clientela.

Gli intermediari sono tenuti a comunicare alla Centrale dei rischi informazioni su eventi significativi che attengono alla posizione di rischio della clientela, quali l'accertamento di uno stato di sofferenza o la ristrutturazione di una o più linee di credito. La segnalazione viene prodotta entro tre giorni lavorativi dal momento in cui gli eventi si sono verificati.

Le informazioni in discorso vengono trasmesse agli intermediari che nell'ultimo flusso di ritorno hanno ricevuto la posizione di rischio del soggetto, a quelli che avanzano richiesta di prima informazione riferita all'ultimo periodo disponibile, a quelli che hanno segnalato un evento.

Con tali informazioni viene fornita agli intermediari una situazione più aggiornata rispetto a quella dell'ultima rilevazione mensile. La rilevazione successiva comporta il superamento degli eventi precedentemente comunicati.

Servizio di informazione periodico.

Tramite il servizio di informazione periodico gli intermediari possono accedere a informazioni su clientela non segnalata.

Gli intermediari devono inoltrare le richieste di informazione entro il 25° giorno del mese successivo a quello di riferimento e riceveranno le relative risposte appena conclusasi la rilevazione.

Se la richiesta riguarda un soggetto affidato e non segnalato, sono fornite le medesime informazioni previste per le richieste di prima informazione di secondo livello; qualora la richiesta riguardi un soggetto collegato, le informazioni fornite sono quelle previste per le richieste di prima informazione di primo livello.

2.3.1 LIMITI DI DISCREZIONALITA' PER GLI INTERMEDIARI

La segnalazione di un cliente alla Centrale Rischi è dovuta quando il rapporto di credito rientra nei limiti di censimento definiti dalle Istruzioni della Banca d'Italia. Tra le segnalazioni dovute, la maggior parte non presentano margini di discrezionalità per gli intermediari, in quanto è la stessa norma che determina l'importo oltre il quale la registrazione deve comunque effettuarsi.

L'appostazione a sofferenza implica una valutazione complessa ed entro certi limiti discrezionale per gli intermediari.

Infatti, sebbene la norma relativa ai limiti di censimento preveda in generale che la segnalazione è comunque dovuta quando la posizione del cliente è in sofferenza, l'art. 1.5, sezione 2, capitolo II, delle Istruzioni della Banca d'Italia, rubricato "sofferenze", dispone: "L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di nel pagamento del debito".

Nel caso di insolvenza non accertata giudizialmente o non conclamata l'istituto di credito gode di un ambito di discrezionalità tecnica circa la qualificazione della posizione "in sofferenza" e la conseguente decisione di effettuare la comunicazione alla Centrale Rischi.

Il presupposto minimo della segnalazione deve, dunque, identificarsi in uno stato di insolvenza di minore intensità, ma che sia oggettivamente sussistente e che, ad un giudizio

dell'istituto di credito, si presenti come non momentaneo, dagli incerti sviluppi, ma non necessariamente irreversibile.

2.3.2 SEGNALAZIONE A SOFFERENZA CON FINALITÀ "RITORSIVE"

Un' erronea segnalazione a sofferenza danneggia fortemente la reputazione e dignità personale del soggetto interessato, incide negativamente sulle relazioni sociali e professionali, mina la possibilità per il cliente di accedere al credito bancario oltre a comportare il rischio di revoca di quello già concesso, con conseguente lesione del "diritto di impresa".

Va considerata illegittima la segnalazione a sofferenza per finalità "ritorsive", che si concretizza nel fatto "doloso" della Banca che si precipita a segnalare un presunto credito a sofferenza dopo una contestazione effettuata dal cliente, che si dichiara disponibile a dirimere bonariamente la controversia sull'effettiva portata del credito vantato dalla Banca. Una segnalazione erronea presso la Centrale Rischi, ovvero effettuata al di fuori dei casi in cui è imposta dalla legge, produce effetti negativi agli interessati, potendo pregiudicare seriamente la reputazione economica dell'imprenditore, la reputazione commerciale e il diritto all'immagine; inoltre, determina un'alterazione degli equilibri del mercato creditizio e imprenditoriale e, successivamente, del regime della libera concorrenza, perchè l'impossibilità di accedere al credito da parte di un'impresa avvantaggia automaticamente le altre che operano nel medesimo settore.

Infatti per quanto riguarda il danno subito da un soggetto, illegittimamente segnalato, esso può identificarsi oltre che in un danno patrimoniale anche in un danno alla reputazione commerciale, pregiudicata da un' erronea segnalazione che costituisce causa di discredito del soggetto coinvolto. Agli intermediari partecipanti si richiede pertanto un alto senso di responsabilità oltre alla puntuale osservanza delle norme che regolano il servizio e al rigoroso rispetto dei termini segnaletici, secondo un criterio di diligenza e sorveglianza.

Qualsiasi ritardo nell'ottemperare a questi obblighi può comportare danni (moralì e materiali) da segnalazione erronea di cui il cliente potrebbe chiedere il risarcimento.

Un' illegittima segnalazione si può determinare non solo nell' ipotesi in cui la posizione debitoria non sia più esistente, ma anche nell' appostazione "in sofferenza" di un credito che dovrebbe essere valutato semplicemente quale incaglio, o di una posizione che non si può ancora ritenere debitoria, in quanto per esempio gli affidamenti in essere non sono stati revocati e non è quindi stato chiesto il rientro del debito. L'intermediario è quindi

responsabile nel momento in cui, prima della segnalazione alla Centrale dei rischi, qualifici in sofferenza una posizione in cui il titolare non sia stato ultimativamente chiamato al rientro, esponendolo così agli effetti interbancari della segnalazione, senza che abbia potuto valutare l'opportunità di evitare tali effetti con un' immediata copertura.

III. STATISTICHE SULLE SOFFERENZE

3.1 IL BOLLETTINO STATISTICO

Il Bollettino Statistico ha cadenza trimestrale e contiene informazioni analitiche riguardanti l'operatività e la relativa rischiosità degli intermediari bancari e finanziari, la distribuzione del credito e i tassi di interesse; di particolare interesse per gli utenti sono le informazioni a livello di dettaglio territoriale e settoriale contenute.

Viene, inoltre, redatto e pubblicato trimestralmente il Quadro di sintesi. L'ultima edizione risale al quarto trimestre del 2008.

L'attività di raccolta, produzione e pubblicazione di informazioni statistiche è uno dei compiti essenziali della Banca d'Italia; essa si fonda su disposizioni legislative italiane e su regolamenti del Consiglio dell'Unione europea e della Banca centrale europea.

Le informazioni statistiche, elaborate e controllate in linea con i migliori standard internazionali, vengono fornite alla Banca centrale europea, a istituzioni nazionali ed estere, agli stessi intermediari che hanno trasmesso le segnalazioni di base. Vengono inoltre rese disponibili a operatori di mercato e a studiosi attraverso le diverse pubblicazioni della Banca d'Italia e le basi dati accessibili al pubblico. Una parte significativa del patrimonio statistico dell'Istituto è consultabile tramite la Base Informativa Pubblica on-line (BIP on-line). L'attività di diffusione statistica viene effettuata nel rispetto delle norme primarie sul segreto statistico.

Le pubblicazioni seguono un calendario reso noto anticipatamente sul sito. Gli indicatori macroeconomici, che rientrano nelle categorie previste dallo Special Data Dissemination Standard (SDDS) del Fondo Monetario Internazionale, sono divulgati nel rispetto dei tempi e delle modalità prescritte dallo Standard medesimo in una sezione dedicata del sito della Banca d'Italia.

Per finalità di analisi economica e di produzione statistica la Banca d'Italia effettua indagini periodiche presso le famiglie italiane, le imprese industriali e dei servizi; i risultati di queste indagini sono diffusi attraverso il sito della Banca d'Italia.

La Banca d'Italia non è responsabile per gli eventuali errori di interpretazione o per le conclusioni erranee formulate in seguito all'uso delle informazioni pubblicate. L'utilizzo e la diffusione delle informazioni contenute nella sezione Statistiche del sito sono consentiti previa citazione della fonte; per quanto riguarda l'Indagine sui bilanci delle famiglie

italiane, l'utilizzo dei microdati è regolato da quanto espressamente indicato nella relativa sezione. I dati di fonte Banca d'Italia contenuti nella sezione Statistiche del sito, esclusi i microdati, possono essere distribuiti a terzi a titolo oneroso a condizione che l'acquirente sia informato della loro disponibilità gratuita sul sito della Banca d'Italia. Resta salvo il diritto d'autore spettante a terzi su dati e contenuti riprodotti nel sito.

3.2 STIME E RELAZIONI TRA NUMERO DI AFFIDATI E SOFFERENZE

La sezione del Bollettino Statistico dedicato agli argomenti sopracitati ²⁰ è la seguente: “Informazioni sulla clientela e sul rischio”.

Analiticamente tale parte presenta un riassunto della rilevazione della Centrale dei Rischi presentando i dati del trimestre di riferimento. Sono poi analizzate le sofferenze mostrando diverse distribuzioni: per classi di grandezza, localizzazione, attività economiche della clientela. Le stesse considerazioni sono successivamente affrontate utilizzando i dati delle sofferenze lorde ed in ultima analisi delle sofferenze rettificata. In ogni pagina viene specificata la fonte, la Centrale dei rischi, e le unità utilizzate nelle variabili di riferimento.


Distribuzione per localizzazione e comparti di attività economica della clientela.

Considerando i dati forniti nella sezione sopra indicata il diagramma ottenuto che relaziona le attività con numero di affidati e sofferenze e successivamente il numero di affidati e le sofferenze rettificata sono i seguenti:

Analisi preliminare:


20 Banca d'Italia, www.bancaditalia.it/statistiche/intermed/stabol

Totale Italia Marzo 2010




	num. Affidati	sofferenze
amm. Pubbliche	15	26
soc.fin	809	512
soc.non fin.	124591	41396
fam. Produttrici	111801	6974
fam. Consumatrici e altri	525046	13720

sofferenze rettificate Marzo 2010




	n. Affidati	sofferenze	n. Affidati nuove sofferenze rettificate	sofferenze rettificate	Nuove sofferenze rettificate
amm.pubbliche	12	156		0	0
soc.fin	803	671		62	88
soc.non fin.	122886	48058		6793	3581
fam. Produttrici	109918	7726		6716	422
fam. Consumat	518453	14604		54049	1180

Totale Italia Dicembre 2009




	num. Affidati	sofferenze
amm. Pubbliche	17	11
soc.fin	769	506
soc.non fin.	120178	38397
fam. Produttrici	107956	6675
fam. Consumatrici e altri	490429	12790

sofferenze rettificate Dicembre 2009




	n. Affidati	sofferenze	n. Affidati nuove sofferenze rettificate	Nuove sofferenze rettificate
amm. Pubbliche	13	137	2	3
soc.fin	762	646	59	50
soc.non fin.	118437	45117	8019	5041
fam. Produttrici	106079	7371	8004	476
fam. Consumatrici e altri	484051	13618	51387	1341

Totale Italia Settembre 2009




	num. Affidati	sofferenze
amm. Pubbliche	15	23
soc. fin	742	678
soc. non fin.	116785	35705
fam. Produttrici	105637	6326
fam. Consumatrici e altri	437594	11780

sofferenze rettificate Settembre 2009




	n. Affidati	sofferenze	n. Affidati nuove	sofferenze rettificate	Nuove sofferenze rettificate
amm. Pubbliche	11	132	1	0	0
soc. fin	733	755	59	297	297
soc. non fin.	115204	42156	10398	4928	4928
fam. Produttrici	103810	7020	8871	495	495
fam. Consumatrici e altri	467462	12590	46522	1192	1192

Totale Italia Giugno 2009




	num. Affidati	sofferenze
amm. Pubbliche	14	23
soc.fin	693	366
soc.non fin.	108034	31339
fam. Produttrici	99952	5865
fam. Consumatrici e altri	457643	10884

sofferenze rettificate Giugno 2009




	n. Affidati	sofferenze	n. Affidati nuove	soff. Rettificate	Nuove soff. rettificate
amm. Pubbliche	10	131		0	0
soc.fin	686	459		61	14
soc.non fin.	106497	36692		7187	4646
fam. Produttrici	98073	6512		7412	453
fam. Consumatrici e altri	451476	11655		60137	1189

Totale Italia Marzo 2009



	num. Affidati	sofferenze
amm.pubbliche	17	23
soc.fin	665	323
soc.non fin.	103246	29700
fam. Produttrici	95774	5657
fam. Consumatrici e altri	418761	10024

sofferenze rettificate Marzo 2009



	n. Affidati	sofferenze	n. Affidati nuove	sofferenze rettificate	Nuove sofferenze rettificate
amm. Pubbliche	13	150	1	0	0
soc.fin	658	455	42	30	30
soc.non fin.	101772	39909	6014	4060	4060
fam. Produttrici	93954	6245	5895	397	397
fam. Consumatrici e altri	413677	10806	38822	1075	1075

Una puntualizzazione da fare è che il numero di affidati e le sofferenze hanno scale diverse. Infatti come precisato nel Bollettino il numero di affidati è espresso in unità mentre le sofferenze in milioni di euro. Questo elemento non risulta però essere fuorviante in quanto l'analisi viene svolta nel complesso tra i comparti di attività economica della clientela estesa nel tempo e non tra le due variabili di interesse.

In un primo confronto temporale si nota rapidamente come il rapporto tra il numero di affidati e le sofferenze delle società non finanziarie è il più alto sia confrontando i trimestri dello stesso anno che gli stessi periodi dei diversi anni. Inoltre negli ultimi trimestri sono aumentate le sofferenze rettifiche delle famiglie consumatrici.

Dall' analisi preliminare sui diagrammi e sui dati è quindi emerso che la relazione più significativa tra numero di affidati e sofferenze è quella relativa alle società non finanziarie. A questo proposito sono stati raccolti i dati delle sofferenze in una serie temporale per procedere con l'analisi esplorativa dei dati, attraverso i dati disponibili sul Bollettino nella

data	n. affidati	sofferenze
31/12/02	107479	26493
31/03/03	109065	27030
30/06/03	110560	27429
30/09/03	112502	28304
31/12/03	113034	30401
31/03/04	115279	31284
30/06/04	117127	32347
30/09/04	118834	32978
31/12/04	118690	33175
31/03/05	119191	32759
30/06/05	118251	33190
30/09/05	120633	33933
31/12/05	109935	27878
31/03/06	113194	28744
30/06/06	113845	28756
30/09/06	115924	29595
31/12/06	113951	29458
31/03/07	115699	30100
30/06/07	117036	29956
30/09/07	118670	30197
31/12/07	114767	29212
31/03/08	116917	30076
30/06/08	112469	27725
30/09/08	110639	26997
31/12/08	99038	25817
31/03/09	103246	29700
30/06/09	108034	31339
30/09/09	116785	35705
31/12/09	120178	38397
31/03/10	124591	35283

sezione “Sofferenze”²¹


Sulla base di questi dati si vuole capire se le oscillazioni osservate sono puramente casuali o se sembrano presentare una qualche forma di dipendenza nel tempo. Infatti la presenza di tale trasformazione potrebbe indicare l'esistenza di una fonte di variabilità sistematica che potrebbe essere in qualche forma o eliminata o compensata (ottenendo quindi una riduzione della variabilità complessiva del processo).

Per verificare quanto detto si utilizza il programma R, caricando la serie di dati e trasformandola in una serie storica. E' ragionevole pensare di studiare separatamente le serie, in quanto la variabile di interesse sono le sofferenze.


Innanzitutto si cerca di scomporre la serie nelle sue componenti per studiarle meglio.

Per detrendizzare una serie storica si può utilizzare il metodo delle medie mobili oppure l'applicazione dell'operatore differenza.

La stima del trend produce il diagramma sottoindicato. E' facile presupporre che la stima del trend produca una funzione parabolica (trend parabolico):




21 Banca d' Italia, www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/stat_int_risk/stab01




La serie è stata così detrendizzata.

Un 'importante controllo da fare è la verifica dell' autocorrelazione temporale, a causa dell' inerzia o stabilità dei valori osservati, per cui ogni valore è influenzato da quello precedente e determina in parte rilevante quello successivo. Tracciando il correlogramma dei residui standardizzati si ottiene:



Le linee tratteggiate indicano la banda di confidenza del 95 %. Al variare del lag temporale i coefficienti di autocorrelazione dei residui risultano essere tutti interni alla banda di confidenza, indicando quindi assenza di correlazione seriale.

Per descrivere l'andamento della serie e effettuare delle previsioni si può utilizzare il livellamento esponenziale. Il grafico relaziona i valori osservati con i valori predetti della serie, evidenziando anche il suo andamento.




E' inoltre possibile stimare i valori delle sofferenze dei mesi successivi, sulla base del modello individuato.

I valori stimati approssimati per difetto sono:


	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
2010			35343	35842
2011	36933	37493	37554	38052

Proseguendo con l'analisi una stima della serie delle sofferenze si ottiene anche utilizzando parametri di liscio, in questo caso smooths, ottenendo dei risultati migliori, producendo i seguenti risultati in termini previsivi:



Il grafico ottenuto relaziona i valori predetti e quelli osservati. I dati si discostano negli anni centrali mentre seguono l'andamento stimato nei restanti. Una possibile causa di questo fenomeno, visibile dall'osservazione dei dati e dal grafico iniziale, è l'alta variabilità di quegli anni. Le cause di questa vanno probabilmente riscontrate in fattori esterni non osservati.

Sono state effettuate numerose stime utilizzando parametri e distribuzioni diverse ma quella ottenuta sopra risulta essere la migliore in termini di previsione e errori (per la verifica della normalità della distribuzione degli errori è stato utilizzato il test di Shapiro-Wilk che ha accettato l'ipotesi di normalità).



Solo un' osservazione appare essere anomala, in quanto risulta sopra la banda di confidenza; questo rappresenta un dato non preoccupante in quanto supera di pochissimo la soglia.

L' analisi effettuata permette quindi di verificare l'andamento delle sofferenze e di poterle stimare nei trimestri a venire.

Lo studio è stato svolto per le sofferenze delle società non finanziarie in quanto risultavano più significative delle altre relazioni con il numero di affidati. Però si possono svolgere con i dati delle altre attività, regioni geografiche ecc.

CONCLUSIONI

L' argomento principale che la tesi tratta sono le sofferenze. Sono state esaminate in un ampio raggio parlando degli ambiti e delle relazioni che le circondano.

L' obiettivo iniziale del lavoro era di approfondire l' argomento trattato da più punti di vista spaziando dalla Centrale dei rischi alla Banca d'Italia sotto molti aspetti. Altro scopo era di utilizzare i dati proposti a fini statistici e non puramente descrittivi.

Per questi motivi è stato utile utilizzare le informazioni disponibili attraverso il sito della Banca d' Italia e le circolari emanate per la descrizione delle sofferenze. Il Bollettino Statistico invece è stato fondamentale per la parte pratica del lavoro.

Una volta conclusa l'analisi è stato possibile fare una previsione sull' andamento delle sofferenze, verificare il loro trend e se seguivano cicli nel tempo. E' stato così verosimile utilizzare un argomento, le sofferenze, svilupparle dal punto di vista teorico attraverso il loro studio, per poi utilizzarle come dati, permettendo un utilizzo pratico che chiarisce il senso della ricerca.

Il Bollettino fornisce dati sulle sofferenze su molteplici fronti: geografici, settoriali, per classi di grandezza. Sarebbe stato interessante utilizzare anche altri dati per analizzarli arrivando a confronti e previsioni su ambiti diversi da quelli analizzati.

BIBLIOGRAFIA

- Banca d' Italia, www.bancaditalia.it;
- Banca d' Italia, www.bancaditalia.it/bancaditalia/funzgov/funzioni/plo_mon;
- Banca d' Italia, www.bancaditalia.it/bancaditalia/funzgov/funzioni/cambi_ru;
- Banca d' Italia, Circolare n. 229 del 21 aprile 1999, Istruzioni di vigilanza per le banche, 13° aggiornamento del 10 aprile 2007, capitolo 1;
- Banca d' Italia, Circolare n. 217 del 5 agosto 1996, Vigilanza creditizia e finanziaria, 8° aggiornamento del 16 dicembre 2009, sezione IV;
- Banca d' Italia, Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991, Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali, 12° aggiornamento Giugno 2007;
- Banca d' Italia, Disposizioni di vigilanza prudenziale in materia di concentrazione dei rischi, agosto 2010;
- Basilea 2, Nuovo accordo di Basilea 2 sui requisiti patrimoniali, aprile 2006;
- Banca d'Italia, Intervento del Governatore della Banca D' Italia Mario Draghi, Roma, 15 luglio 2010;
- Banca d' Italia, Circolare n. 139 dell' 11 febbraio 1991, Finalità e disciplina del servizio centralizzato dei rischi, 13° Aggiornamento del 4 marzo 2010, sezione1;
- Banca d' Italia, D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali;
- Banca d' Italia, Circolare n. 139 dell' 11 febbraio 1991, Gestione dei dati anagrafici, 13° Aggiornamento del 4 marzo 2010, sezione 2;
- Banca d' Italia, Circolare n. 139 dell' 11 febbraio 1991, Organizzazione e funzionamento, 13° Aggiornamento del 4 marzo 2010, sezione2;
- Banca d' Italia, Circolare n. 139 dell' 11 febbraio 1991, Classificazione dei rischi, 13° Aggiornamento del 4 marzo 2010, capitolo2;
- Banca d' Italia, Modalità di scambio delle informazioni concernenti il servizio centralizzato dei Rischi, Documentazione tecnica versione 7.2 maggio 2010, capitolo 13;
- Banca d'Italia, Circolare n. 139 dell' 11 febbraio 1991, Centrale dei Rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi, 13° aggiornamento del 4 marzo 2010, capitolo 2, sezione 2;
- Banca d'Italia, Circolare n. 139 dell' 11 febbraio 1991, Centrale dei Rischi. Istruzioni per

gli intermediari creditizi, 13° aggiornamento del 4 marzo 2010, capitolo 2, sezione 4;

- Banca d' Italia, Modifiche alla circolare 139/91, Centrale dei rischi per gli intermediari creditizi, Novembre 2009;

- Banca d' Italia, Relazione annuale Banca d' Italia 2009;

- Banca d' Italia, www.bancaditalia.it/statistiche/intermed/stabol ;

- Banca d' Italia, Bollettino Statistico, 2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010.

